

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 172

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
30 giugno 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 753/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro** 1

- Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro 4

- Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro 9

- ★ **Regolamento CE n. 754/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici** 26

- Regolamento (CE) n. 755/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 39

- ★ **Regolamento (CE) n. 756/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 3223/94 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli** 41

- ★ **Regolamento (CE) n. 757/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾** 43

- ★ **Regolamento (CE) n. 758/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità** 47

- ★ **Regolamento (CE) n. 759/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di insaccati originari dell'Islanda** 48

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

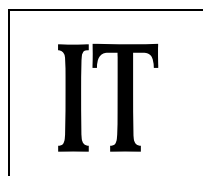
Prezzo: 22 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CE) n. 760/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, recante ottantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Taliban e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio	50
Regolamento (CE) n. 761/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° luglio 2007	52
Regolamento (CE) n. 762/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	55
Regolamento (CE) n. 763/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	57
Regolamento (CE) n. 764/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	59
Regolamento (CE) n. 765/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	61
Regolamento (CE) n. 766/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	63
Regolamento (CE) n. 767/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, relativo alla 34ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II	65
Regolamento (CE) n. 768/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 34ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005	66
Regolamento (CE) n. 769/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 66ª gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999	68
Regolamento (CE) n. 770/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 529/2007 per le carni bovine congelate	69
Regolamento (CE) n. 771/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 545/2007 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione	70
DIRETTIVE	
★ Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Versione codificata) ⁽¹⁾	71



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

DECISIONI

Commissione

2007/452/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che rettifica la direttiva 2006/132/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva procimdone [notificata con il numero C(2007) 3066] ⁽¹⁾** 83

2007/453/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE [notificata con il numero C(2007) 3114] ⁽¹⁾** 84

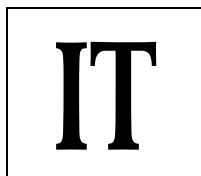
2007/454/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità [notificata con il numero C(2007) 3183] ⁽¹⁾** 87

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

- ★ **Decisione 2007/455/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2007, recante attuazione della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe** 89



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 753/2007 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, hanno negoziato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia.

(2) A seguito di tali negoziati, il 2 giugno 2006 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

(3) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri.

(4) Al fine di sfruttare al meglio le possibilità di pesca di cui al presente accordo, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di procedere ad una nuova ripartizione delle possibilità di pesca non utilizzate da uno Stato membro ad un altro durante la stagione di pesca annuale sussistendo

determinate condizioni e criteri ed in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati. Tale nuova ripartizione non dovrebbe pregiudicare i criteri di ripartizione relativi all'assegnazione delle possibilità di pesca tra Stati membri nel rispetto della stabilità relativa e dovrebbero essere fatte salve le competenze assegnate agli Stati membri dall'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾.

(5) È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione delle misure amministrative concordate a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera h) dell'accordo di cui all'articolo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

⁽¹⁾ Parere espresso il 22 maggio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

Articolo 3

1. La ripartizione e la gestione delle possibilità di pesca ottenute in virtù dell'accordo di cui all'articolo 1, comprese le licenze di pesca, sono effettuate a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2. In deroga al paragrafo 1, se le domande di licenza degli Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri a norma del paragrafo 1, comprese quelle scambiate a norma dell'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 entro i termini fissati nell'allegato, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza degli altri Stati membri. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, può procedere, alla scadenza dei termini fissati nell'allegato, al trasferimento delle possibilità di pesca non utilizzate dallo Stato membro che le detiene ad un altro Stato membro.

Questa nuova ripartizione delle possibilità di pesca non pregiudica i criteri di ripartizione relativi alla assegnazione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, nel rispetto della stabilità relativa.

3. Per ciascuna delle specie elencate nell'allegato la Commissione comunica agli Stati membri il livello di utilizzazione delle possibilità di pesca determinato in base alle domande di licenza ricevute entro:

- a) un mese prima della data prevista nell'allegato e
- b) la data prevista nell'allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Luxembourg, addì 28 giugno 2007.

4. Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, le modalità e i criteri di applicazione del suddetto meccanismo di ripartizione. Fintantoché non saranno state adottate tali modalità, nulla osta alla Commissione di applicare il meccanismo previsto dal paragrafo 2.

Articolo 4

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Groenlandia secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare ⁽¹⁾.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
Il presidente
S. GABRIEL

⁽¹⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

ALLEGATO

Date al di là delle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, relative alla nuova ripartizione delle possibilità di pesca da parte della Commissione.

Specie pescate nell'ambito del protocollo	Calendario
Gambero della zona orientale	1° agosto ⁽¹⁾
Ippoglosso nero della zona orientale	15 settembre
Ippoglosso atlantico	1° settembre
Ippoglosso nero della zona occidentale	15 ottobre
Gambero della zona occidentale	1° ottobre
Scorfano	1° settembre
Grancevola artica	1° ottobre
Merluzzo bianco	31 ottobre

⁽¹⁾ Se, il 1° agosto, il livello di utilizzazione delle possibilità di pesca determinato in base alle domande di licenza è superiore al 65 %, questo termine è posticipato al 1° settembre.

ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA
tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della
Groenlandia, dall'altro

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità», e

IL GOVERNO DELLA DANIMARCA E IL GOVERNO LOCALE DELLA GROENLANDIA, in seguito denominati «Groenlandia»,

in seguito denominate «le Parti»;

VISTO il protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia,

RICONOSCENDO che la Comunità europea e la Groenlandia desiderano rafforzare i legami tra esse esistenti e istituire un partenariato e una cooperazione che consentano di promuovere, completare e ampliare le relazioni e la cooperazione instaurate in passato,

RICHIAMANDOSI alla decisione del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea,

TENENDO CONTO della necessità, riconosciuta dal Consiglio nel febbraio 2003, di ampliare e rafforzare le future relazioni tra la Comunità europea e la Groenlandia, vista l'importanza della pesca e la necessità di realizzare in Groenlandia riforme strutturali e settoriali nell'ambito di un partenariato globale volto a favorire uno sviluppo sostenibile,

TENENDO CONTO della dichiarazione congiunta della Comunità europea, da un lato, e del governo locale della Groenlandia e del governo della Danimarca, dall'altro, del 27 giugno 2006, relativa ad un partenariato tra la Comunità europea e la Groenlandia,

RICHIAMANDOSI alla decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006, sulle relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro,

RAMMENTANDO lo status della Groenlandia, nel contempo autonoma e parte integrante di uno degli Stati membri della Comunità,

CONSIDERANDO le relazioni generali tra la Comunità e la Groenlandia, nonché il loro desiderio comune di mantenere tali relazioni,

VISTI la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, per continuare a promuovere una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a proseguire un dialogo volto a migliorare la politica settoriale della pesca in Groenlandia e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia e per il sostegno della Comunità al proseguimento di una pesca responsabile in tali acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti e la promozione di associazioni temporanee di imprese,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo d'applicazione e obiettivi

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

- la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di garantire lo sfruttamento delle risorse alieutiche in condizioni di sostenibilità sotto il profilo economico e sociale e contribuire allo sviluppo del settore della pesca in Groenlandia;
- le condizioni per l'accesso delle navi comunitarie alla zona economica esclusiva della Groenlandia (di seguito «la ZEE della Groenlandia»);
- le disposizioni volte a disciplinare l'attività di pesca delle navi comunitarie nella ZEE della Groenlandia, al fine di garantire l'osservanza delle norme e condizioni applicabili alle navi suddette, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, del protocollo e dell'allegato, valgono le seguenti definizioni:

- a) «autorità della Groenlandia»: il governo locale della Groenlandia;
- b) «autorità della Comunità»: la Commissione europea;
- c) «nave della Comunità»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

d) «società mista»: una società di diritto groenlandese costituita da uno o più armatori comunitari e da uno o più soci della Groenlandia, ai fini della pesca e dell'eventuale sfruttamento dei contingenti di pesca della Groenlandia nella ZEE groenlandese da parte di navi battenti bandiera groenlandese, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario;

e) «associazione temporanea di imprese»: un'associazione basata su un accordo contrattuale di durata limitata tra armatori della Comunità e persone fisiche o giuridiche della Groenlandia, finalizzato alla pesca e allo sfruttamento comune dei contingenti di pesca della Groenlandia da parte di navi battenti bandiera di uno degli Stati membri della Comunità europea, dividendo i costi, i profitti o le perdite dell'attività economica intrapresa in comune, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario;

f) «commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e della Groenlandia, le cui funzioni sono descritte all'articolo 10 del presente accordo.

Articolo 3

Principi relativi all'attuazione del presente accordo

1. Le parti si impegnano a garantire l'esercizio di una pesca responsabile e sostenibile nella ZEE della Groenlandia, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti nelle acque considerate, fatte salve le disposizioni del protocollo.

2. La Groenlandia continuerà a sviluppare una politica settoriale della pesca e a gestirne l'attuazione attraverso una programmazione annuale e pluriennale definita in funzione degli obiettivi concordati dalle parti. Le parti svolgono a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Le autorità della Groenlandia si impegnano a informare le autorità della Comunità dell'eventuale adozione di misure significative nel settore considerato.

3. Su richiesta di una delle parti, queste ultime cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

4. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale.

Articolo 4

Cooperazione in campo scientifico

1. Nel periodo di applicazione del presente accordo la Comunità e la Groenlandia sorvegliano lo stato delle risorse nella ZEE groenlandese. Su richiesta della commissione mista, un comitato scientifico congiunto procederà all'elaborazione di un rapporto sulla base di un mandato definito dalla suddetta commissione.

2. Le parti si consultano nell'ambito della commissione mista tenendo conto dei migliori pareri scientifici; la Groenlandia adotta quindi le misure di conservazione e di gestione che ritiene necessarie per il raggiungimento degli obiettivi della politica nazionale della pesca.

3. Le parti si impegnano a concertarsi, direttamente o nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nella ZEE groenlandese e cooperare alla ricerca scientifica nei settori considerati.

Articolo 5

Accesso alle zone di pesca della ZEE della Groenlandia

1. La Groenlandia si impegna ad autorizzare le navi della Comunità a praticare attività di pesca nella propria ZEE in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato. Alle navi designate dalla Comunità le autorità della Groenlandia rilasciano, nell'ambito del protocollo, un numero di licenze corrispondente alle possibilità di pesca concesse in virtù del protocollo medesimo.

2. Le possibilità di pesca concesse alla Comunità dalla Groenlandia nell'ambito del presente accordo possono essere utilizzate da navi battenti bandiera della Norvegia, dell'Islanda e delle isole Faerøer, e ivi immatricolate, nella misura necessaria al buon funzionamento degli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con le parti suddette. A tal fine la Groenlandia si impegna ad autorizzare le navi battenti bandiera della Norvegia, dell'Islanda e delle isole Faerøer, e ivi immatricolate, ad esercitare attività di pesca nella propria ZEE.

3. Le attività di pesca disciplinate dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in Groenlandia. Le autorità groenlandesi invitano le autorità della Comunità a presentare osservazioni su eventuali modifiche delle suddette disposizioni prima della loro entrata in vigore, tranne qualora l'oggetto delle medesime sia tale da giustificare l'entrata in vigore immediata e non consenta di attendere l'esito della consultazione delle autorità comunitarie. Le autorità groenlandesi notificano anticipatamente e in tempo utile alle autorità comunitarie eventuali modifiche della normativa.

4. La Groenlandia è responsabile dell'effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi della Comunità cooperano con le autorità competenti preposte al controllo della pesca.

5. Le autorità della Comunità si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le navi comunitarie si conformino al presente accordo e alla normativa che disciplina l'esercizio della pesca nella ZEE della Groenlandia.

Articolo 6

Licenze

1. Possono svolgere attività di pesca nella ZEE groenlandese solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca in corso di validità rilasciata in virtù del presente accordo.

2. La procedura per il rilascio della licenza di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato del protocollo.

3. Le parti contraenti garantiscono la corretta applicazione delle presenti procedure e condizioni attraverso un'adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1. La Comunità versa alla Groenlandia una contropartita finanziaria conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo e nell'allegato. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:

- a) un contributo finanziario per l'accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca groenlandesi e
- b) il sostegno finanziario fornito dalla Comunità per garantire il proseguimento di un'attività di pesca responsabile e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE groenlandese.

2. La componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), è gestita dalle autorità della Groenlandia in funzione degli obiettivi concordati dalle parti in conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell'ambito della politica settoriale della pesca in Groenlandia in base a una programmazione annuale e pluriennale per l'attuazione di tale politica.

3. La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità è versata in rate annuali secondo quanto disposto dal protocollo. Fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo, la contropartita finanziaria può essere modificata nelle seguenti circostanze:

- a) eventi straordinari, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio della pesca nella ZEE groenlandese;
- b) riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
- c) facoltà concessa alla Comunità di accedere, in via prioritaria, a possibilità di pesca supplementari oltre a quelle previste dal protocollo del presente accordo, stabilita di comune accordo dalle parti nell'ambito della commissione mista, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
- d) revisione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l'attuazione della politica della pesca in Groenlandia, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;
- e) sospensione del presente accordo ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

2. Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e la trasformazione industriale dei prodotti della pesca.

3. Le parti promuovono, in particolare, la costituzione di associazioni temporanee di imprese e società miste che perseguano un interesse comune, nell'osservanza delle rispettive legislazioni.

Articolo 9

Pesca sperimentale

Le parti promuovono la pesca sperimentale nella ZEE della Groenlandia. Esse attuano congiuntamente la pesca sperimentale secondo le modalità descritte nell'allegato al protocollo.

Articolo 10

Commissione mista

1. È istituita una commissione mista quale organo comune incaricato di monitorare l'applicazione del presente accordo e di garantirne l'attuazione.

2. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

- a) controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo e ne valuta l'attuazione;
- b) coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;
- c) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;
- d) riesamina ed eventualmente negozia il livello delle possibilità di pesca attuali e future per gli stock considerati nella ZEE della Groenlandia, sulla base dei pareri scientifici disponibili, dell'approccio precauzionale e delle necessità dell'industria alieutica groenlandese, nonché, di conseguenza, il livello delle possibilità di pesca concesse alla Comunità e, se del caso, della contropartita finanziaria prevista dal protocollo;
- e) valuta la necessità di istituire piani di ricostituzione e piani di gestione a lungo termine per gli stock contemplati dal presente accordo, al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock medesimi e contenere entro livelli sostenibili l'impatto esercitato dall'attività alieutica sugli ecosistemi marini;

- f) esamina le domande di costituzione di associazioni temporanee di imprese e società miste ai sensi del presente accordo e, in particolare, valuta i progetti presentati dalle parti per la costituzione di associazioni temporanee di imprese e società miste secondo i criteri stabiliti nell'allegato al protocollo del presente accordo; esamina inoltre le attività delle navi appartenenti ad associazioni temporanee di imprese e società miste operanti nella ZEE della Groenlandia;
- g) stabilisce, caso per caso, le specie, le condizioni ed altri parametri applicabili alla pesca sperimentale;
- h) concorda le misure amministrative relative all'accesso delle navi comunitarie alla ZEE groenlandese e alle risorse, anche per quanto riguarda le licenze, i movimenti delle navi comunitarie e la dichiarazione delle catture;
- i) concorda le modalità di attuazione del sostegno finanziario fornito dalla Comunità per il proseguimento di un'attività di pesca responsabile e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE groenlandese;
- j) valuta le condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l'attuazione della politica della pesca in Groenlandia, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;
- k) svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

3. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente nella Comunità e in Groenlandia, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

4. La commissione mista adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altro, al territorio della Groenlandia e alla ZEE groenlandese.

Articolo 12

Durata e denuncia dell'accordo

1. Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni decorrente dalla sua entrata in vigore; esso rimane in vigore per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia notificata in conformità dei paragrafi 2 e 3.

2. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti, segnatamente in caso di gravi circostanze quali il degrado degli stock interessati o il mancato rispetto degli impegni assunti da una delle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

3. In caso di denuncia dell'accordo per le ragioni di cui al paragrafo 2, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di recedere dall'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare. In caso di denuncia dell'accordo per ragioni diverse da quelle citate, il termine per la notifica è di nove mesi.

Articolo 13

Sospensione

1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti se questa ritiene che l'altra parte abbia gravemente violato gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo medesimo. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno sei mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2. L'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 e le possibilità di pesca di cui all'articolo 5 sono ridotti proporzionalmente, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14

Il protocollo e l'allegato, con le relative appendici, formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 15

Abrogazione

L'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Groenlandia, del 1° febbraio 1985, sulla pesca al largo della Groenlandia è abrogato e sostituito dal presente accordo.

Articolo 16

Regime linguistico ed entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di adozione.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

Articolo 1**Periodo di applicazione e possibilità di pesca**

1. Per un periodo di sei anni decorrente dal 1° gennaio 2007, le autorità della Groenlandia autorizzano le navi comunitarie a praticare attività di pesca entro i limiti delle possibilità di pesca previste al capo I dell'allegato e di quelle stabilite ai sensi del paragrafo 2.

Le possibilità di pesca previste al capo I dell'allegato possono essere modificate dalla commissione mista.

2. Entro il 1° dicembre del 2007 e di ogni anno successivo, la commissione mista concorda le possibilità di pesca per l'anno seguente per le specie elencate nel capo I dell'allegato, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili, dell'approccio precauzionale, delle necessità dell'industria alieutica e segnatamente dei quantitativi indicati al paragrafo 7 del presente articolo.

Nel caso in cui le possibilità di pesca fissate dalla commissione mista siano inferiori a quelle indicate al capo I dell'allegato, la Groenlandia provvede a compensare la Comunità attraverso la concessione di possibilità di pesca corrispondenti negli anni successivi o di altre possibilità di pesca nello stesso anno.

Se nessuna compensazione è concordata dalle parti, si procede a un adeguamento proporzionale delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, anche per quanto riguarda i parametri per il calcolo del valore.

3. Il contingente fissato per i gamberi nella zona ad est della Groenlandia può essere pescato nella zona ad ovest della Groenlandia, purché siano stati presi accordi per il trasferimento dei contingenti, da impresa a impresa, tra armatori della Groenlandia e della Comunità europea. Le autorità della Groenlandia si impegnano ad agevolare la conclusione di tali accordi. Il trasferimento di contingenti può essere effettuato sino a concorrenza di un massimo di 2 000 tonnellate annue nella zona ad ovest della Groenlandia. Le attività di pesca delle navi comunitarie sono subordinate alle medesime condizioni fissate nelle licenze rilasciate agli armatori groenlandesi, fatte salve le disposizioni del capo III dell'allegato.

4. Autorizzazioni per la pesca sperimentale possono essere rilasciate per periodi di prova di durata non superiore a sei mesi, conformemente alle disposizioni dell'allegato.

5. Se le parti ritengono che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, le autorità della Groenlandia assegnano alla flotta comunitaria il 50 % delle possibilità di pesca per le nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo, con un corrispondente incremento della quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2.

6. La Groenlandia offre alla Comunità possibilità di pesca supplementari. Se la Comunità accetta, in tutto o in parte, la suddetta offerta, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 1, è aumentata proporzionalmente. La procedura applicabile ai fini dell'assegnazione di possibilità di pesca supplementari è fissata nell'allegato al presente protocollo.

7. I quantitativi minimi per il mantenimento delle attività di pesca groenlandesi sono fissati ogni anno al livello seguente:

Specie (in tonnellate)	Stock occidentali (NAFO 0/1)	Stock orientali (CIEM XIV/V)
Grancevola artica	4 000	
Merluzzo bianco	30 000 ⁽¹⁾	
Scorfano	2 500	5 000
Ippoglosso nero	4 700	4 000
Gambero	25 000	1 500

⁽¹⁾ Può essere pescato a ovest o a est.

8. La Groenlandia non rilascia licenze alle navi comunitarie al di fuori del presente protocollo.

Articolo 2**Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento**

1. Per il periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo, la contropartita finanziaria della Comunità, prevista all'articolo 7 dell'accordo, è fissata a 85 843 464 EUR ⁽¹⁾. A tale importo si aggiunge una riserva finanziaria di 9 240 000 EUR, a partire dalla quale saranno effettuati, secondo le modalità previste al seguente paragrafo 3, i pagamenti per i quantitativi di merluzzo bianco e di capelin messi a disposizione dalla Groenlandia oltre a quelli fissati al capo I dell'allegato.

⁽¹⁾ A tale importo si aggiungono le seguenti risorse:

— l'ammontare dei canoni a carico degli armatori ai sensi del capo II, punto 3, dell'allegato, versati direttamente alla Groenlandia, stimato a circa 2 000 000 EUR all'anno.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 2, 5 e 6, e dell'articolo 6 del presente protocollo. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 1.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 2, 5 e 6, del presente protocollo, la contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dalla Comunità in rate annuali di 14 307 244 EUR durante il periodo d'applicazione del presente protocollo. La Groenlandia notifica ogni anno alle autorità della Comunità le possibilità di pesca di merluzzo bianco e di capelin eventualmente concesse in aggiunta a quelle indicate al capo I dell'allegato. Per tali quantitativi supplementari la Comunità pagherà il 17,5 % del valore di primo sbarco, in ragione di 1 800 EUR/t per il merluzzo bianco e di 100 EUR/t per il capelin, meno i canoni versati dagli armatori, sino a concorrenza di un massimo di 1 540 000 EUR all'anno per le due specie. Qualora la riserva finanziaria non venga interamente utilizzata nel corso di un anno, la quota rimanente può essere riportata per pagare alla Groenlandia i quantitativi supplementari di merluzzo bianco e capelin messi a disposizione per la cattura nei due anni successivi.

4. Il pagamento della contropartita finanziaria è effettuato dalla Comunità entro il 30 giugno 2007 per il primo anno ed entro il 1° marzo per gli anni successivi; il pagamento dell'importo annuale della riserva finanziaria per il merluzzo bianco e il capelin è effettuato alle stesse date o quanto prima possibile dopo che sia stata notificata la disponibilità di quantitativi supplementari di tali specie.

5. Fatto salvo l'articolo 4 del presente protocollo, l'impiego della contropartita e della riserva finanziaria è di competenza esclusiva delle autorità della Groenlandia, eccetto per quanto riguarda gli importi annuali di 500 000 EUR e 100 000 EUR, che saranno destinati rispettivamente al funzionamento del Greenland Institute of Natural Resources e alla formazione del personale amministrativo del settore della pesca, nonché, per il 2007, un importo di 186 022 EUR destinato a finanziare studi concernenti il piano di gestione del merluzzo bianco.

6. La contropartita finanziaria è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso un'istituzione finanziaria designata dalle autorità della Groenlandia.

Articolo 3

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria per causa di forza maggiore

1. Qualora gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE della Groenlandia, la Comunità europea, se possibile previa

consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, a condizione di aver soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.

2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca.

3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell'articolo 5 dell'accordo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 4

Sostegno per la promozione di una pesca responsabile e sostenibile nella ZEE della Groenlandia

1. Una quota pari a 3 261 449 EUR (3 224 244 EUR, a titolo eccezionale, per il 2007) della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è destinata ogni anno al miglioramento e all'attuazione della politica settoriale della pesca in Groenlandia, al fine di garantire il proseguimento di un'attività di pesca responsabile nella ZEE groenlandese. Tale dotazione è gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.

2. Ai fini del paragrafo 1, all'entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data la commissione mista concorda un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1;

b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, per garantire il proseguimento di un'attività di pesca responsabile e sostenibile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Groenlandia nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sul proseguimento di un'attività di pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti ogni anno.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere concordata dalle parti nell'ambito della commissione mista.

4. La Groenlandia decide ogni anno in merito allo stanziamento della quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1 ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di applicazione del protocollo tale stanziamento deve essere comunicato alla Comunità contemporaneamente alla notifica per l'anno successivo. Per ogni anno successivo la Groenlandia notifica lo stanziamento alla Comunità entro il 1° dicembre dell'anno precedente.

5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea, con il consenso della commissione mista, può chiedere un adeguamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.

Articolo 5

Controversie — Sospensione dell'applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2. Fatto salvo l'articolo 6, l'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti se questa ritiene che l'altra parte abbia gravemente violato gli impegni assunti nell'ambito del protocollo medesimo e le consultazioni condotte in sede di commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.

4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende ad essere applicato; l'importo della contropartita finanziaria e il livello delle possibilità di pesca sono ridotti proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 6

Sospensione dell'applicazione del protocollo per mancato pagamento

In caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all'articolo 2 del presente protocollo, l'applicazione del protocollo medesimo può essere sospesa alle seguenti condizioni:

- a) le autorità competenti della Groenlandia notificano il mancato pagamento alle autorità della Comunità. Queste procedono alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento della notifica;
- b) in mancanza di pagamento o di un'adeguata giustificazione entro il termine previsto alla lettera a), le autorità competenti della Groenlandia possono sospendere l'applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente le autorità della Comunità;
- c) l'applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 7

Valutazione intermedia

L'applicazione degli articoli 1, 2 e 4 del presente protocollo potrà essere riesaminata anteriormente al 1° dicembre 2009 su richiesta di una delle parti presentata nel corso dello stesso anno. In tale occasione le parti potranno concordare eventuali modifiche del protocollo, con particolare riguardo ai contingenti indicativi stabiliti al capo I del relativo allegato, alle disposizioni finanziarie e alle disposizioni dell'articolo 4.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZEE DELLA GROENLANDIA DA PARTE DELLE NAVI COMUNITARIE

CAPO I

POSSIBILITÀ DI PESCA INDICATIVE PER IL PERIODO 2007-2012 E CATTURE ACCESSORIE

1. Livello delle possibilità di pesca autorizzate dalla Groenlandia

Specie	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Merluzzo bianco (NAFO 0/1) ⁽¹⁾	1 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Scorfano pelagico (CIEM XIV/V) ⁽²⁾	10 838	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Ippoglosso nero (NAFO 0/1) – a sud di 68°	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Ippoglosso nero (CIEM XIV/V) ⁽³⁾	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Gambero (NAFO 0/1)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Gambero (CIEM XIV/V)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Ippoglosso atlantico (NAFO 0/1)	200	200	200	200	200	200
Ippoglosso atlantico (CIEM XIV/V) ⁽⁴⁾	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Capelin (CIEM XIV/V)	55 000 ⁽⁵⁾	55 000 ⁽⁵⁾	55 000 ⁽⁵⁾	55 000 ⁽⁵⁾	55 000 ⁽⁵⁾	55 000 ⁽⁵⁾
Grancevola artica (NAFO 0/1)	500	500	500	500	500	500
Catture accessorie (NAFO 0/1) ⁽⁶⁾	2 600	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300

⁽¹⁾ In caso di ricostituzione degli stock, la Comunità può pescare fino a pm t con un corrispondente incremento della quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo. Il contingente per il 2007 può essere prelevato unicamente a decorrere dal 1° giugno. Può essere pescato a est o ad ovest.

⁽²⁾ Può essere pescato a est o ad ovest. Da catturarsi con reti da traino pelagiche.

⁽³⁾ Questo dato può essere rivisto alla luce dell'accordo sulla ripartizione delle possibilità di pesca tra i paesi costieri. Le attività di pesca saranno gestite mediante una restrizione del numero di imbarcazioni operanti contemporaneamente.

⁽⁴⁾ 1 000 t dovranno essere pescate da non oltre sei pescherecci comunitari con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico e di specie associate. Le condizioni applicabili ai pescherecci con palangari demersali saranno concordate nell'ambito della commissione mista.

⁽⁵⁾ La Comunità può prelevare fino al 7,7 % del TAC eventualmente messo a disposizione per il capelin per la campagna dal 20 giugno al 30 aprile dell'anno successivo, con un corrispondente incremento della quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo.

⁽⁶⁾ Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nella licenza della nave. La composizione delle catture accessorie è riesaminata ogni anno in sede di commissione mista. Può essere pescato a est o ad ovest.

2. Limiti per le catture accessorie

Le navi comunitarie operanti nella ZEE della Groenlandia sono tenute a conformarsi alle norme applicabili in materia di catture accessorie, sia per le specie regolamentate che per quelle non regolamentate. Nella ZEE groenlandese sono inoltre vietati i rigetti di specie regolamentate.

Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nella licenza della nave.

L'autorizzazione relativa ai quantitativi massimi di cui è autorizzato il prelievo come catture accessorie è conferita al rilascio della licenza per le specie bersaglio. Il quantitativo massimo di catture accessorie di ciascuna specie regolamentata è indicato nella licenza.

Le catture accessorie di specie regolamentate sono imputate alla riserva di catture accessorie costituita nell'ambito delle possibilità di pesca assegnate alla Comunità per le specie considerate. Le catture accessorie di specie non regolamentate sono imputate alla riserva di catture accessorie di specie non regolamentate costituita per la Comunità.

I diritti di licenza non si applicano alle catture accessorie. Tuttavia, in caso di superamento, da parte di una nave comunitaria, del massimale autorizzato di catture accessorie di specie regolamentate, è applicata una penale di importo pari a tre volte il canone per la specie in questione in relazione al quantitativo eccedente il massimale autorizzato.

CAPO II

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

1. Possono ottenere una licenza di pesca nella ZEE della Groenlandia soltanto le navi che ne hanno diritto.
2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio della pesca nella ZEE della Groenlandia. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione groenlandese, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Groenlandia o nella ZEE groenlandese nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.
3. Le formalità relative alla richiesta e al rilascio delle licenze di pesca di cui all'articolo 1, punto 3, dell'accordo sono definite nell'accordo amministrativo che figura nell'appendice 1.

CAPO III

ZONE DI PESCA

La pesca è esercitata nelle acque della zona economica esclusiva groenlandese quale definita dal regolamento n. 1020, del 15 ottobre 2004, in conformità del regio decreto n. 1005, del 15 ottobre 2004, relativo all'entrata in vigore della legge sulle zone economiche esclusive della Groenlandia recante entrata in vigore della legge n. 411, del 22 maggio 1996, sulle zone economiche esclusive.

Salvo disposizione contraria, le attività di pesca sono esercitate ad almeno 12 miglia nautiche dalla linea di base, secondo quanto disposto alla sezione 2, articolo 7, della legge n. 18 del Landsting della Groenlandia, del 31 ottobre 1996, relativa alle attività di pesca, modificata da ultimo dalla legge del Landsting n. 28 del 18 dicembre 2003.

Le linee di base sono definite in conformità del regio decreto n. 1004, del 15 ottobre 2004, recante modifica del regio decreto concernente la delimitazione delle acque territoriali della Groenlandia.

CAPO IV

POSSIBILITÀ DI CATTURA SUPPLEMENTARI

Le autorità della Groenlandia offrono, se del caso, alle autorità della Comunità le possibilità di cattura supplementari previste all'articolo 7 dell'accordo, secondo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 6, del protocollo.

Le autorità della Comunità rispondono all'offerta delle autorità groenlandesi entro sei settimane dal ricevimento. Se le autorità comunitarie declinano l'offerta o non rispondono entro il termine di sei settimane, le autorità della Groenlandia hanno la facoltà di offrire le possibilità di cattura supplementari ad altre parti.

CAPO V

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE, MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE E PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE

1. Alle navi comunitarie è consegnato il testo inglese delle disposizioni del diritto groenlandese riguardanti il regime di dichiarazione delle catture, le misure tecniche di conservazione e il programma di osservazione.
2. I comandanti delle navi comunitarie tengono a bordo un giornale di pesca nel quale registrano le loro attività conformemente alle disposizioni della normativa groenlandese.
3. Le attività di pesca sono praticate nel rispetto delle misure tecniche di conservazione previste dalla normativa groenlandese.
4. Tutte le operazioni di pesca realizzate nella ZEE della Groenlandia sono soggette al programma di osservazione previsto dalla normativa groenlandese. I comandanti delle navi comunitarie cooperano con le autorità della Groenlandia ai fini dell'imbarco degli osservatori nei porti designati dalle autorità groenlandesi.

CAPO VI

VMS

Le disposizioni applicabili al sistema VMS sono stabilite nell'appendice 2.

CAPO VII

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

Le condizioni relative all'accesso alle risorse da parte delle associazioni temporanee di imprese sono stabilite nell'appendice 3.

CAPO VIII

PESCA SPERIMENTALE

Le disposizioni applicabili alla pesca sperimentale sono stabilite nell'appendice 4.

CAPO IX

CONTROLLO

Ove constatino una violazione della normativa groenlandese ad opera del comandante di una nave comunitaria, le autorità competenti ne informano quanto prima la Commissione europea e lo Stato membro di bandiera specificando il nome e il numero di immatricolazione della nave, l'indicativo di chiamata, il nome dell'armatore e quello del comandante. Esse forniscono inoltre una descrizione delle circostanze in cui è avvenuta la violazione e indicano le sanzioni eventualmente applicate.

La Commissione trasmette alle autorità della Groenlandia l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri con i relativi aggiornamenti.

Appendici

- (1) Accordo amministrativo sulle licenze. Condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità nella ZEE della Groenlandia
 - (2) Condizioni per il controllo satellitare delle navi
 - (3) Condizioni applicabili alle associazioni temporanee di imprese
 - (4) Modalità di attuazione della pesca sperimentale
-

Appendice 1

Accordo amministrativo sulle licenze tra la Commissione europea, il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia***Condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità nella ZEE della Groenlandia*****A. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze**

1. Gli armatori delle navi comunitarie che intendono avvalersi delle possibilità di pesca concesse nell'ambito del presente accordo, o un loro rappresentante, notificano per via elettronica alla Commissione, tramite le autorità nazionali, un elenco delle suddette navi completo dei dati che figurano nel formulario allegato. Tale comunicazione è effettuata entro il 1° dicembre precedente la campagna di pesca. Le autorità della Comunità trasmettono immediatamente tale elenco alle autorità della Groenlandia. Qualsiasi modifica è preventivamente notificata secondo la presente procedura.

Entro il 1° marzo o trenta giorni prima dell'inizio della bordata, gli armatori delle navi comunitarie, o un loro rappresentante, presentano alle autorità della Comunità, tramite le autorità nazionali, una domanda per ciascuna nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo. La domanda va compilata sul formulario appositamente previsto dalla Groenlandia, il cui modello figura in allegato. Ciascuna domanda di licenza di pesca è accompagnata dalla prova del pagamento del canone per il periodo della sua validità. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali connesse alle attività di pesca, nonché le spese di bonifico bancario. Se una nave non provvede al pagamento delle spese di bonifico bancario, tale formalità dovrà essere espletata all'atto della successiva domanda di licenza, pena il mancato rilascio della licenza stessa. Le autorità della Groenlandia riscuotono una tassa amministrativa pari all'1 % del canone.

Le navi comunitarie di un medesimo armatore o rappresentante possono introdurre una domanda collettiva di licenza a condizione che battano bandiera di un solo e medesimo Stato membro. Ogni licenza rilasciata nell'ambito di una domanda collettiva indica il quantitativo totale di esemplari per il quale è stato pagato il canone e reca la seguente nota in calce: «quantitativo massimo da ripartire tra le navi ... (nome delle navi figuranti nella domanda collettiva)».

Le domande collettive devono essere corredate di un piano di pesca in cui sia specificato il quantitativo assegnato ad ogni nave. Eventuali modifiche del piano di pesca devono essere comunicate con un preavviso minimo di tre giorni alle autorità della Groenlandia, con copia alla Commissione europea e alle autorità nazionali.

Per ciascuna nave che intende praticare attività di pesca nell'ambito dell'accordo, le autorità della Comunità presentano domanda di licenza, individuale o collettiva, alle autorità della Groenlandia.

Se una nave comunitaria non si conforma all'obbligo di trasmettere i fogli del giornale di bordo e le dichiarazioni di sbarco alle autorità della Groenlandia, in conformità di quanto previsto in materia di dichiarazione delle catture, le autorità groenlandesi hanno la facoltà di sospendere una licenza in corso o di non rilasciare una nuova licenza.

2. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo amministrativo, le autorità groenlandesi comunicano tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni.
3. La licenza è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 4.
4. La licenza indica il quantitativo massimo che può essere catturato e detenuto a bordo. Eventuali modifiche dei quantitativi massimi indicati nella licenza sono subordinate alla presentazione di una nuova domanda. Se una nave supera incidentalmente il quantitativo massimo indicato nella licenza, essa deve versare un canone per il quantitativo eccedente. Alla nave in questione non può essere rilasciata alcuna nuova licenza fino a quando non viene versato il canone relativo ai quantitativi in eccesso. Tale canone è calcolato secondo le modalità indicate nella parte B 2 e successivamente triplicato.
4. Tuttavia, in caso di forza maggiore e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza di una nave può essere sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire. La nuova licenza menziona:

— la data del rilascio;

— il fatto che detta licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente.

5. La licenza è trasmessa dalle autorità di pesca groenlandesi alla Commissione delle Comunità europee entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.
6. La licenza originale o copia di essa deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e deve essere presentata a ogni richiesta delle competenti autorità groenlandesi.

B. Validità e pagamento delle licenze

1. Le licenze sono valide dalla data del rilascio fino alla fine dell'anno civile in cui sono state rilasciate. Esse sono rilasciate entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle domande, previo pagamento dei canoni annui dovuti per ciascuna nave.

Le licenze per la pesca del capelin sono rilasciate dal 20 giugno al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 30 aprile.

In caso di mancata adozione, all'inizio della campagna di pesca, della normativa comunitaria che stabilisce, per l'anno considerato, le possibilità di pesca delle navi comunitarie in acque in cui sono imposti limiti di cattura, le navi comunitarie che al 31 dicembre della campagna precedente erano autorizzate a praticare attività di pesca possono continuare ad operare, in virtù della stessa licenza, nella campagna per la quale non state fissate le possibilità di pesca, sempreché ciò risulti compatibile con i pareri scientifici. In tal caso è autorizzato l'utilizzo, in via provvisoria, di un volume mensile pari a un dodicesimo del contingente, a condizione che sia stato versato il canone corrispondente. Il contingente provvisorio può essere adeguato in funzione dei pareri scientifici e delle condizioni dell'attività di pesca considerata.

2. Il canone ammonta al 5 % del prezzo convertito indicato nella tabella che segue:

Specie	Prezzo per tonnellata (peso vivo)
Merluzzo bianco	1 800
Scorfano	1 053
Ippoglosso nero	2 571
Gambero	1 600
Ippoglosso atlantico ⁽¹⁾	4 348
Capelin	100
Grancevola artica	2 410

⁽¹⁾ Ippoglosso atlantico e specie associate: 3 000 EUR.

3. I canoni sono i seguenti:

Specie	EUR per tonnellata
Merluzzo bianco	90
Scorfano	53
Ippoglosso nero	129
Gambero	80
Ippoglosso atlantico ⁽¹⁾	217
Capelin	5
Grancevola artica	120

⁽¹⁾ Canone per l'ippoglosso atlantico e le specie associate: 150 EUR/t.

Il canone totale (massimale di cattura autorizzato, moltiplicato per il prezzo per tonnellata) è riscosso unitamente a una tassa amministrativa groenlandese pari all'1 % del canone.

Se il quantitativo massimo autorizzato non viene pescato, il canone ad esso corrispondente non è rimborsato all'armatore.

Modulo di domanda di licenza di pesca per la ZEE groenlandese

1	Nazionalità	
2	Nome della nave	
3	Numero del registro della flotta comunitaria	
4	Lettere e cifre di identificazione esterna	
5	Porto di immatricolazione	
6	Indicativo di chiamata	
7	Numero Inmarsat (telefono, telex, e-mail) ⁽¹⁾	
8	Anno di costruzione	
9	Tipo di nave	
10	Tipo di attrezzo da pesca	
11	Specie bersaglio + quantitativo	
12	Zona di pesca (CIEM/NAFO)	
13	Periodo di validità della licenza	
14	Proprietari, indirizzo, telefono, telex, e-mail	
15	Operatore della nave	
16	Nome del comandante	
17	Numero dei membri dell'equipaggio	
18	Potenza motrice (kW)	
19	Lunghezza fuori tutto	
20	Stazza (GT)	
21	Rappresentante in Groenlandia Nome e indirizzo	
22	Indirizzo al quale deve essere inviata la licenza e numero di fax	Commissione europea, Direzione generale della Pesca Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Fax +32 2 2962338

⁽¹⁾ Può essere comunicato dopo l'accettazione della domanda.

Appendice 2

Condizioni per il controllo satellitare delle navi

1. Le navi delle parti sono soggette a controllo satellitare durante la loro permanenza nelle acque dell'altra parte.

Il controllo delle navi operanti nelle acque soggette alla giurisdizione dell'altra parte è effettuato dal centro di controllo della pesca (Fisheries Monitoring Centre — FMC) dello Stato di bandiera.

2. Ai fini del controllo satellitare, le parti si comunicano reciprocamente le coordinate di latitudine e longitudine delle acque soggette alla loro giurisdizione. Dette coordinate non pregiudicano eventuali altre rivendicazioni o posizioni delle parti. I dati sono comunicati su supporto informatico e sono espressi in gradi decimali nel datum WGS-84.
3. I componenti hardware e software del sistema di controllo satellitare delle navi sono a prova di manomissione: non permettono cioè di introdurre o estrarre posizioni false e non consentono la cancellazione manuale dei dati. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere il dispositivo di localizzazione satellitare.

In particolare, i comandanti provvedono affinché:

- i dati non siano in alcun modo modificati;
- l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite in alcun modo;
- l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta; nonché
- il dispositivo di localizzazione satellitare non sia asportato dalla nave.

Alle navi comunitarie che non dispongano di un dispositivo funzionante di localizzazione satellitare è vietato l'accesso alla ZEE groenlandese. Se una nave comunitaria entra nella ZEE groenlandese senza disporre di un dispositivo funzionante di localizzazione satellitare, le autorità della Groenlandia hanno la facoltà di sospenderne la licenza con effetto immediato. Esse ne informano senza indugio la nave interessata. La sospensione della licenza è inoltre immediatamente notificata alla Commissione e allo Stato membro di bandiera.

4. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99 %.
5. Ogniquale volta una nave soggetta a controllo satellitare entra nelle acque soggette alla giurisdizione dell'altra parte o esce dalle medesime, lo Stato di bandiera trasmette al competente centro di controllo della pesca dell'altra parte un messaggio di entrata o uscita secondo il modello allegato. Tali messaggi sono trasmessi immediatamente e sono basati su rilevamenti effettuati ad intervalli di un'ora. Il rilevamento delle navi operanti nelle acque soggette alla giurisdizione dell'altra parte è effettuato dal centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera con cadenza oraria, o con una frequenza maggiore se le parti lo desiderano.
6. Quando una nave entra nelle acque soggette alla giurisdizione dell'altra parte, l'ultimo messaggio di posizione della nave è trasmesso senza indugio, almeno ogni due ore, dal centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera al centro di controllo della pesca dell'altra parte. Tali messaggi sono identificati come messaggi di posizione come indicato nell'allegato.
7. È fatto divieto alle navi di disattivare il dispositivo di localizzazione satellitare durante la loro permanenza nelle acque soggette alla giurisdizione dell'altra parte.

Se un dispositivo di localizzazione satellitare ha trasmesso, per oltre quattro ore e con cadenza oraria, messaggi indicanti la medesima posizione geografica, può essere inviato un messaggio contenente il codice attività «ANC» come indicato nell'allegato. Tali messaggi di posizione possono essere trasmessi ogni 12 ore. A meno di un'ora da qualsiasi variazione della posizione, l'invio dei messaggi riprende con cadenza oraria.

8. I messaggi di cui ai punti 5, 6 e 7 sono trasmessi su supporto informatico per mezzo del protocollo X 25 o di altri protocolli di sicurezza, secondo quanto precedentemente concordato dai competenti centri di controllo della pesca.

Il protocollo X 25 sarà sostituito senza indugio dal protocollo HTTPS o da altri protocolli di sicurezza non appena la NEAFC avrà preso una decisione in questo senso.

9. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione satellitare installato a bordo di una nave, il comandante della nave stessa comunica quanto prima possibile al centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera le informazioni previste al punto 7. In tali circostanze, durante la permanenza della nave nelle acque soggette alla giurisdizione dell'altra parte, sarà sufficiente inviare almeno un rapporto di posizione ogni quattro ore. Tali messaggi sono trasmessi senza indebito ritardo dal centro di controllo dello Stato di bandiera o dalla nave stessa al centro di controllo dell'altra parte.

Il dispositivo difettoso è riparato o sostituito prima che la nave intraprenda una nuova bordata.

Sono ammesse deroghe alla presente disposizione in caso di manifesta impossibilità a riparare o sostituire il dispositivo difettoso per ragioni che esulano del controllo del comandante o dell'armatore della nave.

10. Il centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera sorveglia di rilevamento delle proprie navi quando queste si trovano nelle acque soggette alla giurisdizione dell'altra parte. Se risulta che il sistema di rilevamento non funziona secondo le modalità previste, il centro di controllo della pesca dell'altra parte ne viene immediatamente informato.

11. Se un centro di controllo della pesca constata che l'altra parte non comunica le informazioni secondo quanto disposto ai punti 5, 6 e 7, l'altra parte ne viene immediatamente informata.

I messaggi memorizzati sono trasmessi non appena sia stata ripristinata la comunicazione elettronica tra i centri di controllo.

La mancata comunicazione tra i centri di controllo non pregiudica l'attività delle navi.

12. In nessun caso i dati dei rilevamenti comunicati all'altra parte in conformità del presente accordo sono divulgati ad autorità diverse dalle autorità di controllo e sorveglianza in una forma atta a consentire l'identificazione delle navi.

13. Ai fini della trasmissione dei messaggi e dei rapporti dalla Comunità europea alla Groenlandia ai sensi dei punti 5, 6 e 7, il centro di controllo della Comunità europea è il centro di controllo dello Stato di bandiera. Ai fini della trasmissione dei messaggi e dei rapporti dalla Groenlandia alla Comunità europea, il centro di controllo della Comunità europea è il centro di controllo dello Stato membro nelle cui acque la nave esercita o ha esercitato attività di pesca. Il centro di controllo groenlandese ha sede presso l'unità di controllo della direzione della pesca (autorità groenlandese di controllo delle licenze di pesca) di Nuuk.

14. Le parti si comunicano reciprocamente le informazioni relative agli indirizzi e alle specifiche da utilizzare ai fini della comunicazione elettronica tra i rispettivi centri di controllo in conformità ai punti 5, 6 e 7. Tali informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono e gli indirizzi elettronici utilizzabili per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.

15. A una nave battente bandiera di una delle parti, identificata in conformità del punto 1, che operi o si appresti ad operare nelle acque soggette alla giurisdizione dell'altra parte senza disporre di un dispositivo funzionante di localizzazione satellitare e senza trasmettere messaggi all'altra parte, può essere ingiunto di lasciare le acque della parte in questione. Le parti istituiscono procedure per lo scambio di informazioni al fine di determinare le ragioni effettive dell'assenza di messaggi ed evitare che la nave sia ingiustamente allontanata.

16. La reiterata inosservanza delle presenti disposizioni può configurarsi come infrazione grave.

17. Le parti riesaminano, se necessario, le presenti condizioni.

Comunicazione dei messaggi VMS al centro di controllo della pesca dell'altra parte

1) Messaggio di ENTRATA

Dato	Campo Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO Alpha 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO Alpha 3 del paese
Numero di registrazione	RN	F	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa
Data di registrazione	RD	F	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	F	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «ENT»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	O	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO Alpha 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave; numero riportato sulla fiancata della nave
Latitudine	LT	O	Dato relativo alla posizione della nave; posizione ± 99.999 (WGS-84)
Longitudine	LG	O	Dato relativo alla posizione della nave; posizione ± 999.999 (WGS-84)
Velocità	SP	O	Dato relativo alla posizione della nave; velocità della nave in decimi di nodi
Rotta	CO	O	Dato relativo alla posizione della nave; rotta della nave su scala di 360°
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

2) Messaggio/rapporto di POSIZIONE

Dato	Campo Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO Alpha 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO Alpha 3 del paese
Numero di registrazione	RN	F	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa
Data di registrazione	RD	F	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	F	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione

Dato	Campo Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «POS» ⁽¹⁾
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	O	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO Alpha 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave; numero riportato sulla fiancata della nave
Latitudine	LT	O	Dato relativo alla posizione della nave; posizione $\pm 99,999$ (WGS-84)
Longitudine	LG	O	Dato relativo alla posizione della nave; posizione $\pm 999,999$ (WGS-84)
Attività	AC	F ⁽²⁾	Dato relativo alla posizione della nave; «ANC» indica un modo di comunicazione a frequenza ridotta
Velocità	SP	O	Dato relativo alla posizione della nave; velocità della nave in decimi di nodi
Rotta	CO	O	Dato relativo alla posizione della nave; rotta della nave su scala di 360°
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave; ora di registrazione della posizione UTC (Oomm)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

⁽¹⁾ Per le comunicazioni effettuate dalle navi dotate di un dispositivo di localizzazione satellitare difettoso il tipo di messaggio è «MAN»

⁽²⁾ Applicabile unicamente se la nave trasmette messaggi POS con una frequenza ridotta.

3) Messaggio di USCITA

Dato	Campo Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO Alpha 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO Alpha 3 del paese
Numero di registrazione	RN	F	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa
Data di registrazione	RD	F	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	F	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «EXI»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	O	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO Alpha 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave; numero riportato sulla fiancata della nave
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave; ora di registrazione della posizione UTC (Oomm)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

4) Formato per la trasmissione dei dati

In ogni messaggio, la trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra (//) e i caratteri «SR» indicano l'inizio di un messaggio;
- una doppia barra (//) e un codice indicano l'inizio dell'informazione;
- un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato;
- coppie di dati sono separate da uno spazio;
- i caratteri «ER» e una doppia barra (//) indicano la fine della registrazione.

Tutti i codici riportati nel presente allegato seguono il cosiddetto «formato per l'Atlantico settentrionale» (North Atlantic Format) quale descritto nel Regime di controllo e di attuazione della NEAFC.

*Appendice 3***Metodi e criteri di valutazione dei progetti relativi alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste**

1. Le parti si scambiano informazioni sui progetti presentati ai fini della costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo.
2. I progetti sono presentati alla Comunità tramite le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
3. La Comunità trasmette alla commissione mista l'elenco dei progetti concernenti associazioni temporanee di imprese e società miste. La commissione mista valuta i progetti tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
 - a) tecnologia adeguata alle operazioni di pesca proposte;
 - b) specie bersaglio e zone di pesca;
 - c) età della nave;
 - d) per le associazioni temporanee di imprese, la durata complessiva delle stesse e la durata delle operazioni di pesca;
 - e) esperienza dell'armatore comunitario e, se del caso, dell'armatore groenlandese nel settore della pesca.
4. A seguito della valutazione di cui al punto 3, la commissione mista formula un parere sui progetti.
5. Per le associazioni temporanee di imprese, una volta che i progetti abbiano avuto parere favorevole da parte della commissione mista, l'autorità groenlandese rilascia le autorizzazioni e le licenze di pesca necessarie.

Condizioni relative all'accesso alle risorse da parte delle associazioni temporanee di imprese in Groenlandia*1. Licenze*

Il periodo di validità delle licenze di pesca rilasciate dalla Groenlandia corrisponde alla durata delle associazioni temporanee di imprese. L'attività di pesca viene esercitata su contingenti concessi dall'autorità groenlandese.

2. Sostituzione di navi

Una nave comunitaria operante nell'ambito di un'associazione temporanea di imprese può essere sostituita, soltanto per fondati motivi e previo accordo delle parti, da un'altra nave comunitaria della stessa capacità e avente caratteristiche tecniche equivalenti.

3. Armamento

Le navi operanti nell'ambito di associazioni temporanee di imprese devono rispettare le norme e le regolamentazioni vigenti in Groenlandia in materia di armamento, senza discriminazioni tra navi groenlandesi e navi comunitarie.

Appendice 4

Modalità di attuazione della pesca sperimentale

Il governo locale della Groenlandia e la Commissione europea decidono congiuntamente in merito agli operatori della Comunità europea ammessi a praticare la pesca sperimentale e stabiliscono i tempi e le modalità più opportuni per l'attuazione della medesima. Al fine di agevolare il lavoro esplorativo delle navi, il governo locale della Groenlandia (per il tramite del Greenland Institute of Natural Resources) mette a disposizione dati scientifici e altre informazioni fondamentali.

L'industria della pesca groenlandese deve essere strettamente associata a questo processo (coordinamento e dialogo sulle modalità di attuazione della pesca sperimentale).

Durata delle campagne: massimo sei mesi e minimo tre mesi, salvo se diversamente concordato dalle parti.

Selezione di candidati per l'attuazione delle campagne sperimentali:

la Commissione europea trasmette alle autorità della Groenlandia le domande di licenza per la pesca sperimentale e un fascicolo tecnico che specifichi:

- le caratteristiche tecniche della nave;
- il livello di esperienza degli ufficiali di bordo nell'attività considerata;
- i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.).

Il governo locale della Groenlandia organizza, se lo ritiene necessario, un dialogo di natura tecnica tra le proprie amministrazioni, le autorità della Comunità e gli armatori interessati.

Prima dell'inizio della campagna, gli armatori devono presentare alle autorità della Groenlandia e alla Commissione europea:

- una dichiarazione delle catture già detenute a bordo;
- le caratteristiche tecniche dell'attrezzo che sarà utilizzato nella campagna;
- la garanzia del rispetto della normativa groenlandese in materia di pesca.

Durante la campagna in mare, gli armatori delle navi interessate devono:

- trasmettere al Greenland Institute of Natural Resources, alle autorità della Groenlandia e alla Commissione europea un rapporto settimanale sulle catture effettuate per giorno e per retata, inclusa la descrizione dei parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti);
- comunicare la posizione, la velocità e la direzione della nave mediante VMS;
- garantire la presenza a bordo di un osservatore scientifico della Groenlandia o di un osservatore scelto dalle autorità groenlandesi. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali e le spese di vitto e alloggio durante la sua permanenza a bordo sono a carico dell'armatore. La decisione relativa al periodo e alla durata della permanenza a bordo dell'osservatore e ai porti di imbarco e di sbarco è adottata di concerto con le autorità groenlandesi. Salvo diverso accordo tra le parti, la nave non può essere obbligata a rientrare in porto più di una volta ogni due mesi;
- consentire l'ispezione della nave all'uscita dalla ZEE groenlandese, se le autorità della Groenlandia lo richiedono;
- garantire il rispetto della normativa groenlandese in materia di pesca.

Le catture previste nell'ambito della campagna sperimentale ed effettuate nel corso della medesima rimangono di proprietà dell'armatore.

Le catture previste nell'ambito della campagna sperimentale sono stabilite dalle autorità groenlandesi prima dell'inizio di ogni campagna e comunicate al comandante della nave o delle navi interessate.

Le autorità della Groenlandia designano una persona di riferimento incaricata di far fronte ad eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale.

Prima dell'inizio di ogni campagna, le autorità della Groenlandia presentano le modalità e le condizioni applicabili alle campagne di pesca sperimentali in conformità degli articoli 9 e 10 dell'accordo e della legislazione groenlandese.

REGOLAMENTO CE N. 754/2007 DEL CONSIGLIO**del 28 giugno 2007****recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio ⁽³⁾ fissa le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici per il 2007.

(2) Il regolamento (CE) n. 1941/2006 prevede che i giorni aggiuntivi di divieto assegnati dagli Stati membri in alcune sottodivisioni del Mar Baltico siano divisi in periodi di almeno cinque giorni. Tuttavia la suddetta disposizione non dovrebbe applicarsi nel caso in cui i giorni aggiuntivi di divieto siano contigui a uno dei periodi di divieto fissati dal regolamento, sempreché la durata complessiva del periodo di chiusura sia pari o superiore a cinque giorni. È opportuno chiarire retroattivamente l'assegnazione dei giorni aggiuntivi di divieto.

(3) È opportuno chiarire le disposizioni relative ai porti designati.

(4) I palangari derivanti dovrebbero essere esclusi dai tipi di attrezzi interessati dalle limitazioni dello sforzo di pesca quando questo tipo di attrezzo non è utilizzato per pescare il merluzzo bianco.

(5) Poiché si ritiene necessario mantenere il riferimento alla sottodivisione 27 per quanto riguarda le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico in considerazione dell'entità minima delle catture di merluzzo bianco in tale sottodivisione, il riferimento a tale sottodivisione dovrebbe essere soppresso.

(6) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde.

(7) È opportuno chiarire la designazione di alcune zone di pesca nel suddetto regolamento al fine di garantire l'esatta identificazione delle zone in cui possono essere pescati i vari contingenti.

(8) È opportuno rettificare taluni contingenti relativi a talune specie e le rispettive note in calce che sono stati indicati in modo errato nel regolamento.

(9) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(10) È opportuno chiarire talune disposizioni speciali relative agli sbarchi e ai trasbordi di pesce surgelato catturato da navi di paesi terzi nella zona di regolamentazione NEAFC.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 441/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 28).

⁽³⁾ GU L 367 del 22.12.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 609/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 33).

⁽⁴⁾ GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 609/2007.

⁽⁵⁾ GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 643/2007 (GU L 151 del 13.6.2007, pag. 1).

- (11) È opportuno precisare il titolo dell'allegato IA del regolamento (CE) n. 41/2007 e la designazione di alcune zone al fine di garantire la corretta identificazione delle zone in cui possono essere pescati i vari contingenti.
- (12) I limiti di cattura finali per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa, IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa sono fissati sulla scorta del parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e conformemente al punto 8 dell'allegato II D del regolamento (CE) n. 41/2007. Il cicerello è uno stock del Mar del Nord condiviso con la Norvegia ma attualmente non gestito congiuntamente. I limiti di cattura finali sono conformi al verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni sulla pesca con la Norvegia del 22 maggio 2007.
- (13) È opportuno limitare le condizioni che si applicano ai contingenti di catture accessorie di razze a quantitativi superiori a 200 kg di tali specie.
- (14) Il periodo di riferimento relativo alla quantificazione dello sforzo di pesca attuato dalle flotte beneficiarie dell'assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca è indicato in modo errato e dovrebbe essere rettificato.
- (15) Le coordinate che indicano la zona relativa alle misure tecniche nel Mare d'Irlanda di cui all'allegato III non sono indicate in modo corretto e dovrebbero essere rettificate.
- (16) Nella sua terza riunione annuale svoltasi dall'11 al 15 dicembre 2006, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale ha adottato, tra l'altro, una serie di misure per la protezione delle risorse tonniere ed altre misure intese a regolamentare la pesca del pesce spada in alcune zone. È opportuno che tali misure siano recepite nell'ordinamento giuridico della Comunità.
- (17) Le consultazioni svoltesi tra la Comunità, le Isole Færøer, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa il 18 gennaio 2007 hanno permesso di raggiungere un accordo sulle possibilità di pesca per lo stock di aringa atlantico-scandinava (fregolo primaverile dell'aringa di Norvegia) nell'Atlantico nordorientale. Tale accordo prevede un aumento del numero di licenze della Comunità da 77 a 93. È necessario recepire l'accordo nel diritto comunitario.
- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1941/2006

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1941/2006 sono modificati in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 2015/2006

La parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 è modificata in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 41/2007

Il regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato come segue:

1) l'articolo 51, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'articolo 28 *sexies*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il capitano di ogni nave da pesca o il suo rappresentante che detenga a bordo pesce di cui all'articolo 49 e che intenda entrare in un porto per effettuare uno sbarco o un trasbordo deve comunicarlo alle autorità competenti dello Stato membro di tale porto almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista.»;

2) l'articolo 52 è modificato come segue:

a) il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli sbarchi o i trasbordi possono essere autorizzati dalle autorità competenti dello Stato di approdo soltanto se lo Stato di bandiera della nave che intende effettuare uno sbarco o trasbordo o, qualora la nave abbia effettuato operazioni di trasbordo fuori dal porto, se lo o gli Stati di bandiera della nave cedente hanno confermato inviando copia del modulo trasmesso ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, con la parte B debitamente compilata, che:»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità competenti dello Stato di approdo notificano sollecitamente la propria decisione di autorizzare o meno lo sbarco o il trasbordo trasmettendo copia del modulo di cui alla parte I dell'allegato XV con la parte C debitamente compilata alla Commissione e al Segretario della NEAFC, qualora il pesce sbarcato o trasbordato sia stato catturato nella zona della convenzione NEAFC.»;

3) l'articolo 53, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

Articolo 4

Entrata in vigore

«1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano ispezioni su almeno il 15 % degli sbarchi o dei trasbordi da navi da pesca di paesi terzi, di cui all'articolo 49, avvenuti ogni anno nei loro porti.»;

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4) gli allegati I A, II A, III e IV del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati in conformità dell'allegato III del presente regolamento.

Tuttavia, l'articolo 1, per quanto riguarda le modifiche figuranti nell'allegato I, punti 1 e 2, del presente regolamento, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL

ALLEGATO I

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1941/2006 sono modificati come segue:

1) Nell'allegato I:

- a) è soppressa la nota 1 tra le voci relative alla specie merluzzo bianco nella sottodivisione 25-32 (acque CE) e alla specie merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24 (acque CE);
- b) è soppressa l'appendice 1 dell'allegato I.

2) l'allegato II è modificato come segue:

a) il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. La pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari o palangari fissi, esclusi i palangari derivanti, è vietata:

- a) dal 1° al 7 gennaio, dal 31 marzo al 1° maggio e 31 dicembre nelle sottodivisioni 22-24; e
- b) dal 1° al 7 gennaio, dal 5 al 10 aprile, dal 1° luglio al 31 agosto e 31 dicembre nelle sottodivisioni 25-26.»;

b) il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Per i pescherecci che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari o palangari fissi, esclusi i palangari derivanti, sia altresì vietata:

- a) per 77 giorni di calendario nelle sottodivisioni 22-24, escluso il periodo di cui al punto 1.1, lettera a); e
- b) per 67 giorni di calendario nelle sottodivisioni 25-26, escluso il periodo di cui al punto 1.1, lettera b).

Gli Stati membri dividono i giorni di cui alle lettere a) e b) in periodi di almeno 5 giorni, a meno che tali giorni non si aggiungano, rispettivamente, ai periodi di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1, escluso il 31 dicembre.»;

c) è aggiunto il seguente punto:

«1.3. Qualora la pesca sia effettuata con palangari derivanti nei periodi e nei giorni di cui ai punti 1.1 e 1.2, non è consentito detenere a bordo alcun quantitativo di merluzzo bianco.»

3) Il punto 2.7.1 dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«2.7.1. Se uno Stato membro dispone di porti designati per lo sbarco di merluzzo bianco, i pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 750 kg di peso vivo possono sbarcare tale merluzzo bianco esclusivamente in questi porti designati.»

ALLEGATO II

La parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 è modificata come segue:

- 1) La voce relativa alla specie berici nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie: Berici <i>Beryx</i> spp.		Zona: III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008
Spagna	74	74
Francia	20	20
Irlanda	10	10
Portogallo	214	214
Regno Unito	10	10
CE	328	328»

- 2) La voce relativa alla specie granatiere nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIbcd è sostituita dalla seguente:

«Specie: Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zona: IIIa e IIIbcd (Acque comunitarie)
Anno	2007	2008
Danimarca	1 002	946
Germania	6	5
Svezia	52	49
CE	1 060	1 000»

- 3) La voce relativa alla specie granatiere nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM VIII, IX, X, XII e XIV e nelle acque della zona V (acque della Groenlandia) è sostituita dalla seguente:

«Specie: Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zona: VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008
Germania	40	40
Spagna	4 391	4 391
Francia	202	202
Irlanda	9	9
Regno Unito	18	18
Lettonia	71	71
Lituania	9	9
Polonia	1 374	1 374
CE	6 114	6 114»

- 4) La voce relativa alla specie pesce specchio atlantico nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie: Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>		Zona: I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008
Spagna	4	3
Francia	23	15
Irlanda	6	4
Portogallo	7	5
Regno Unito	4	3
CE	44	30»

- 5) La voce relativa alla specie molva azzurra nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM VI e VII è sostituita dalla seguente:

«Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>		Zona: VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) ⁽²⁾
Anno	2007	2008
Germania	26	21
Estonia	4	3
Spagna	83	67
Francia	1 898	1 518
Irlanda	7	6
Lituania	2	1
Polonia	1	1
Regno Unito	482	386
Altri ⁽¹⁾	7	6
CE	2 510	2 009

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Gli Stati membri assicurano che la pesca della molva azzurra sia scientificamente sorvegliata, in particolare le attività dei pescherecci che sbarcavano più di 30 tonnellate di molva azzurra nel 2005. Tutti i pescherecci devono presentare un preavviso di sbarco per quanto riguarda gli sbarchi superiori a 5 tonnellate di molva azzurra e non possono sbarcare più di 25 tonnellate di molva azzurra alla fine di ogni bordata di pesca.»

- 6) La voce relativa alla specie occhialone nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi è sostituita dalla seguente:

«Specie: Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>		Zona: (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Anno	2007	2008
Spagna ⁽¹⁾	10	10
Portogallo ⁽¹⁾	1 116	1 116
Regno Unito ⁽¹⁾	10	10
CE ⁽¹⁾	1 136	1 136

⁽¹⁾ Fino al 10 % dei contingenti per il 2008 può essere catturato nel dicembre 2007.»

ALLEGATO III

Gli allegati del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati come segue:

1) l'allegato IA è così modificato

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«SKAGERRAK, KATTEGAT, zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, acque CE del COPACE, acque della Guiana francese»

b) La voce relativa alla specie cicerelli nella zona CIEM IIIa; acque CE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie: Cicerelli <i>Ammodytidae</i> »		Zona: IIIa; acque CE delle zone IIa e IV ⁽¹⁾ SAN/2A3A4.
Danimarca	144 324 ⁽²⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	3 155 ⁽³⁾	
Tutti gli Stati membri	5 521 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	
CE	153 000 ⁽⁶⁾	
Norvegia	20 000 ⁽⁷⁾	
TAC	Non pertinente ⁽⁸⁾	

⁽¹⁾ Escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair Isle e Foula.

⁽²⁾ Di cui non più di 125 459 t possono essere pescate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Le 18 865 t restanti possono essere pescate esclusivamente nella zona CIEM IIIa.

⁽³⁾ Di cui non più di 2 742 t possono essere pescate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Le 413 t restanti possono essere pescate esclusivamente nelle acque CE della zona CIEM IIIa.

⁽⁴⁾ Di cui non più di 4 799 t possono essere pescate nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV. Le 722 t restanti possono essere pescate esclusivamente nella zona CIEM IIIa; gli Stati membri diversi dalla Svezia possono pescare esclusivamente nelle acque CE della zona CIEM IIIa.

⁽⁵⁾ Eccetto Danimarca e Regno Unito.

⁽⁶⁾ Di cui non più di 133 000 t possono essere pescate nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV. Le 20 000 t restanti possono essere pescate esclusivamente nella zona CIEM IIIa.

⁽⁷⁾ Da prelevare nella zona CIEM IV.

⁽⁸⁾ Non più di 170 000 t possono essere pescate nelle zone CIEM IIa e IV in conformità del verbale concordato con la Norvegia il 22 maggio 2007.»

c) La voce relativa alla specie aringa nella zona CIEM IV a nord di 53° 30' N è sostituita dalla seguente:

«Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zona: Acque comunitarie e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N HER/04A., HER/04B.
Danimarca	50 349	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	34 118	
Francia	19 232	
Paesi Bassi	47 190	
Svezia	3 470	
Regno Unito	50 279	
CE	204 638	
Norvegia	50 000 ⁽²⁾	
TAC	341 063	

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone CIEM IVa e IVb.

⁽²⁾ Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

Acque norvegesi a sud di 62° N
(HER/*04N-)

CE 50 000»

d) La voce relativa alla specie aringa nelle zone CIEM Vb e VIb e nelle acque comunitarie della zona CIEM VIaN è sostituita dalla seguente:

«Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: Acque comunitarie e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN ⁽¹⁾ HER/5B6ANB.
Germania	3 727	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	705	
Irlanda	5 036	
Paesi Bassi	3 727	
Regno Unito	20 145	
CE	33 340	
Isole Færøer	660 ⁽²⁾	
TAC	34 000	

⁽¹⁾ Si tratta della popolazione di aringhe della zona CIEM VIa, a nord di 56° 00' N e nella parte della divisione VIa situata ad est di 07° 00' O e a nord di 55° 00' N, escluso lo stock di Clyde.

⁽²⁾ Contingente da prelevare esclusivamente nella zona CIEM VIa a nord di 56° 30' N.»

e) La voce relativa alla specie eglefino nelle zone CIEM VIb, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zona: Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV HAD/6B1214
Belgio	10	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	12	
Francia	509	
Irlanda	363	
Regno Unito	3 721	
CE	4 615	
TAC	4 615»	

f) La voce relativa alla specie Razze nelle acque CE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie: Razze <i>Rajidae</i>		Zona: Acque CE delle zone IIa e IV SRX/2AC4-C
Belgio	369 ⁽¹⁾	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Danimarca	14 ⁽¹⁾	
Germania	18 ⁽¹⁾	
Francia	58 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	314 ⁽¹⁾	
Regno Unito	1 417 ⁽¹⁾	
CE	2 190 ⁽¹⁾	
TAC	2 190	

⁽¹⁾ Contingente di catture accessorie. Quando più di 200 kg di queste specie sono catturate in un periodo continuo di 24 ore, queste specie non comprendono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo.»

2) L'allegato IIA è così modificato:

a) il punto 10.1 è sostituito dal seguente:

«10.1. Un numero supplementare di giorni in cui il peschereccio può essere presente nell'area allorquando trasporta a bordo uno degli attrezzi di cui al punto 4.1 può essere assegnato agli Stati membri dalla Commissione sulla base di cessazioni permanenti di attività di pesca iniziate il 1° gennaio 2002. Lo sforzo di pesca messo in atto nel 2001 misurato in chilowatt-giorni dei pescherecci ritirati che utilizzavano gli attrezzi in questione nell'area pertinente sarà diviso per lo sforzo messo in atto da tutti i pescherecci che utilizzavano detti attrezzi durante il 2001. Il numero supplementare di giorni è poi calcolato moltiplicando la proporzione così ottenuta per il numero di giorni inizialmente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Questo punto non è di applicazione se un peschereccio è stato sostituito in conformità con il punto 5.2 o se si è già ricorso al ritiro in anni precedenti per ottenere giorni supplementari in mare.»

b) Il punto 11.4 è sostituito dal seguente:

«11.4. La Commissione può assegnare agli Stati membri, sulla base di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati, sei giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008) in cui una nave può trovarsi nella zona di cui al punto 2.1, lettera c), detenendo a bordo attrezzi di cui al punto 4.1, lettera a), iv) e v).»

c) Il punto 11.5 è sostituito dal seguente:

«11.5. La Commissione può assegnare agli Stati membri, sulla base di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati, dodici giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008) in cui una nave può trovarsi nella zona di cui al punto 2.1, lettera c), detenendo a bordo attrezzi di cui al punto 4.1, tranne gli attrezzi di cui al punto 4.1, lettera a), iv) e v).»

3) L'allegato III è così modificato:

a) il punto 8.1 è sostituito dal seguente:

«8.1. Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile 2007, è proibito utilizzare reti a strascico, sciabiche o simili attrezzi trainati, reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o reti fisse simili o qualsiasi altro attrezzo da pesca che comporti ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:

- dalla costa orientale dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, e
- dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti,
- il punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell'Irlanda del Nord, a 54° 30' N
- 54° 30' N, 4° 50' O
- 53° 15' N, 4° 50' O
- il punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda a 53° 15' N.»

b) Il punto 9.4 è sostituito dal seguente:

«9.4. In deroga al punto 9.3, è consentito l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

- a) Le reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm e inferiore a 150 mm purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 2,5 km e la lunghezza totale di tutte le reti calate in qualsiasi momento non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 24 ore; oppure
- b) Le reti da posta impiglianti con maglie di dimensione pari o superiore a 250 mm, purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 15 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,33 e non siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete non dovrà superare 10 km di lunghezza. La lunghezza totale di tutte le reti calate in qualsiasi momento non potrà essere superiore a 100 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 72 ore.

Tuttavia, questa deroga non si applica nella zona di regolamentazione della NEAFC.»

c) Il punto 21 è sostituito dal seguente:

«21. Pacifico centro-occidentale

- 21.1. Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso, il tonno albacora, il tonnetto striato e il tonno albacora del Pacifico meridionale nella zona della convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ("la zona della convenzione") si limiti allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra la Comunità e gli Stati costieri della regione.
- 21.2. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare nella zona della convenzione elaborano piani di gestione per l'utilizzo di dispositivi ancorati o derivanti di concentrazione del pesce. Tali piani di gestione comprendono strategie volte a limitare le interazioni con gli esemplari giovanili di tonno obeso e tonno albacora.
- 21.3. I piani di gestione di cui al punto 21.2 vanno presentati alla Commissione entro il 15 ottobre 2007. Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione, sulla base dei piani suddetti, presenta un piano di gestione comunitario al segretariato della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC).
- 21.4. Possono praticare la pesca del pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione al massimo 14 navi comunitarie. La partecipazione della Comunità è limitata alle imbarcazioni battenti bandiera della Spagna.»

4) L'allegato IV è così modificato:

a) La parte I è sostituita dalla seguente:

«PARTE I

Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi comunitarie che operano in acque di paesi terzi

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di licenze	Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	93	DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1	69
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	80	FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1	50
	Sgombro, a sud di 62° 00' N, pesca con ciancioli	11	DE: 1 ⁽¹⁾ , DK: 26 ⁽¹⁾ , FR: 2 ⁽¹⁾ , NL: 1 ⁽¹⁾	non pertinente
	Sgombro, a sud di 62° 00' N, pesca al traino	19		non pertinente
	Sgombro, a nord di 62° 00' N, pesca con ciancioli	11 ⁽²⁾	DK: 11	non pertinente
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	480	DK: 450, UK: 30	150
Acque delle Isole Færøer	Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer	26	BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18	13
	Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e ad est di 6° 30' O	8 ⁽³⁾		4
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20	26
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e ad ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O.	70	DE: 8 ⁽⁴⁾ , FR: 12 ⁽⁴⁾ , UK: 0 ⁽⁴⁾	20 ⁽⁵⁾

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di licenze	Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
	Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.	70		22 ⁽⁵⁾
	Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata "zona di pesca principale del melù".	36	DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5	20
	Pesca con palangari	10	UK: 10	6
	Pesca dello sgombro	12	DK: 12	12
	Pesca dell'aringa a nord di 62° N	21	DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3	21

⁽¹⁾ Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.

⁽²⁾ Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con cianciolli a sud di 62° 00' N.

⁽³⁾ Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce "Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer".

⁽⁴⁾ Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.

⁽⁵⁾ Questi dati sono inseriti tra i dati della voce "Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer".

b) La parte II è sostituita dalla seguente:

«PARTE II

Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi di paesi terzi che operano in acque comunitarie

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di licenze	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	20
Isole Færøer	Sgombro, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, f; h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, f, h; aringa, VIa (a nord di 56° 30' N)	14	14
	Aringa, a nord di 62° 00' N	21	21
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56° 30' N); cicereello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)	15	15
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, II, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di licenze	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
Venezuela	Lutiani ⁽¹⁾ (acque della Guiana francese)	41	pm
	Squali (acque della Guiana francese)	4	pm

(¹) Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guiana. Copia del contratto vidimato deve accompagnare la domanda di licenza. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.»

REGOLAMENTO (CE) N. 755/2007 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2007****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	33,7
	MK	39,3
	TR	97,2
	ZZ	56,7
0707 00 05	JO	159,1
	TR	101,8
	ZZ	130,5
0709 90 70	IL	42,1
	TR	91,3
	ZZ	66,7
0805 50 10	AR	60,4
	ZA	62,1
	ZZ	61,3
0808 10 80	AR	100,5
	BR	83,9
	CA	99,5
	CL	84,6
	CN	74,3
	CO	90,0
	NZ	99,9
	US	123,7
	UY	100,6
	ZA	103,2
	ZZ	96,0
0809 10 00	EG	88,7
	TR	192,3
	ZZ	140,5
0809 20 95	TR	305,5
	US	508,6
	ZZ	407,1
0809 40 05	IL	171,7
	ZZ	171,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 756/2007 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 3223/94 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

apportate al regolamento (CEE) n. 2454/93, è opportuno che nell'ambito del regime del prezzo di entrata non siano più utilizzati prezzi unitari che rischiano di essere superati.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 2,

(5) Poiché le modifiche al regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano dal 19 maggio 2006, ai fini della certezza del diritto detti adeguamenti devono anch'essi applicarsi a partire da tale data.

considerando quanto segue:

(6) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3223/94 contiene un elenco di mercati rappresentativi. Occorre modificare l'elenco suddetto in modo da includervi i mercati rappresentativi della Bulgaria e della Romania.

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli ⁽²⁾, rimanda ad alcune disposizioni contenute negli articoli da 173 a 176 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2) Dette disposizioni sono state tuttavia soppresse dal regolamento (CE) n. 215/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e recante modifica del regolamento (CE) n. 2286/2003 ⁽⁴⁾.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3223/94 è così modificato:

(3) Per garantire la certezza del diritto occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 3223/94 per apportarvi gli opportuni adeguamenti che ne consentano la regolare e corretta applicazione.

1) All'articolo 2, paragrafo 2, il testo del secondo e del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Essi sono diminuiti dei seguenti importi:

(4) Tenuto conto delle rapide variazioni a cui sono soggetti i prezzi degli ortofrutticoli e in conformità alle modifiche

— di un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di Londra, Milano e Rungis e dell'8 % per le altre piazze;

— delle spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 del 1.3.2007, pag. 6).

⁽⁴⁾ GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11.

Per le spese di trasporto e di assicurazione da dedurre in conformità al terzo comma gli Stati membri possono fissare degli importi forfettari. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo sono immediatamente comunicati alla Commissione.»

2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono considerati rappresentativi i mercati seguenti:

- Belgio e Lussemburgo: Bruxelles,
- Bulgaria: Sofia,
- Repubblica ceca: Praga,
- Danimarca: Copenhagen,
- Germania: Amburgo, Monaco, Francoforte, Colonia, Berlino,
- Estonia: Tallinn,
- Irlanda: Dublino,
- Grecia: Atene, Salonicco,
- Spagna: Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao, Saragozza e Valencia,
- Francia: Rungis (Parigi), Marsiglia, Rouen, Dieppe, Perpignano, Nantes, Bordeaux, Lione, Tolosa,
- Italia: Milano,
- Cipro: Nicosia,
- Lettonia: Riga,
- Lituania: Vilnius,
- Ungheria: Budapest,
- Malta: Attard,
- Paesi Bassi: Rotterdam,
- Austria: Vienna-Inzersdorf,

— Polonia: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan,

— Portogallo: Lisbona, Porto,

— Romania: Bucarest, Constanta,

— Slovenia: Lubiana

— Slovacchia: Bratislava,

— Finlandia: Helsinki,

— Svezia: Helsingborg, Stoccolma,

— Regno Unito: Londra.»

3) All'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui per i prodotti di cui all'allegato, parte A, e durante i periodi di applicazione indicati nel medesimo, venga fissato un valore forfettario a norma del presente regolamento, il prezzo unitario ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, lettera a) *bis*, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica. In tal caso, esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1.»

4) All'articolo 4, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. In deroga al paragrafo 1, a partire dal primo giorno dei periodi di applicazione indicati nell'allegato, parte A, nel caso in cui non sia stato possibile calcolare un valore forfettario all'importazione, non si applica alcun valore forfettario all'importazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 1, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 19 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 757/2007 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2007
relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, segnatamente gli articoli 3, 9d, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce una procedura per l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.
- (2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della sua data di applicazione, a norma della direttiva 70/524/CEE.
- (3) Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5) Sono stati presentati dati per una domanda di autorizzazione per un periodo illimitato del preparato conservante a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio per bovini da ingrasso. Il 18 ottobre 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha emesso un parere sulla sicurezza e l'efficacia di detto preparato. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.

(6) L'impiego del preparato a base di acido benzoico è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 877/2003 della Commissione ⁽³⁾. A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato per suini da ingrasso sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato II del presente regolamento.

(7) L'esame delle domande rivela che alcune procedure possono servire a proteggere i lavoratori da un'esposizione agli additivi indicati negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁴⁾.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze appartenenti al gruppo «Conservanti» contenute nell'allegato I, sono autorizzate per un periodo illimitato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni ivi specificate.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 126 del 22.5.2003, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Articolo 2

Le sostanze appartenenti al gruppo «Regolatori dell'acidità», contenute nell'allegato II, sono autorizzate per un periodo illimitato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Contenuto mg/kg di cereali		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Contenuto minimo	Contenuto massimo		
Conservanti								
E700	Benzoato di sodio 140 g/kg Acido propionico 370 g/kg Propionato di sodio 110 g/kg	Composizione dell'additivo: benzoato di sodio: 140 g/kg acido propionico: 370 g/kg propionato di sodio: 110 g/kg acqua: 380 g/kg Principi attivi: benzoato di sodio C ₇ H ₅ O ₂ Na acido propionico C ₃ H ₆ O ₂ propionato di sodio C ₃ H ₅ O ₂ Na	Bovini da ingrasso	—	3 000	22 000	Per la conservazione di cereali con un tenore di umidità superiore al 15 %	A tempo indeterminato

ALLEGATO II

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Contenuto minimo mg/kg di alimento completo	Contenuto massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
Regolatori dell'acidità								
E210	Acido benzoico	C ₇ H ₆ O ₂	Suini da ingrasso	—	5 000	10 000	Le istruzioni per l'uso devono fornire i seguenti dati: «Gli alimenti complementari contenenti acido benzoico non possono essere utilizzati come tali per i suini da ingrasso.» «Per la sicurezza degli utenti: devono essere adottate misure per minimizzare la produzione di polvere respirabile dell'additivo. Sono disponibili schede di sicurezza dei materiali (MSDS).»	A tempo indeterminato

REGOLAMENTO (CE) N. 758/2007 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2007****che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione ⁽²⁾ prevede che il 70 % dei prodotti assegnati ad uno Stato membro deve essere ritirato dalle scorte di intervento anteriormente al 1° luglio dell'anno di esecuzione del piano. La data di adesione della Romania alla Comunità ha causato un ritardo nella sua partecipazione al piano annuale 2007 e pertanto occorre prevedere per tale Stato membro una deroga all'obbligo in questione con riguardo a detto piano.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3149/92.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il 70 % dei quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera b), deve essere ritirato dalle scorte anteriormente al 1° luglio dell'anno di esecuzione del piano. Tuttavia tale obbligo non si applica per le assegnazioni che vertono su quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate. Inoltre detto obbligo non si applica ai prodotti assegnati alla Romania nel quadro del piano annuale 2007. I quantitativi che non sono stati ritirati dalle scorte di intervento al 30 settembre dell'anno di esecuzione del piano non sono assegnati allo Stato membro aggiudicatario designato, nell'ambito del piano di cui trattasi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 725/2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 4).

REGOLAMENTO (CE) N. 759/2007 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2007****recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di insaccati originari dell'Islanda**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾, approvato dalla decisione 2007/138/CE del Consiglio ⁽³⁾, prevede l'apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuale di 100 tonnellate di insaccati originari dell'Islanda.

(2) L'accordo specifica che il contingente tariffario si applica su base annua e che le importazioni devono pertanto essere gestite sull'arco di un anno civile. Tuttavia, dato che l'accordo si applica a decorrere dal 1° marzo 2007, occorre adeguare di conseguenza il quantitativo annuale per il 2007.

(3) L'accordo precisa che l'apertura del contingente tariffario per il 2007 è effettuata a decorrere dal 1° luglio sulla base di nove mesi. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° luglio 2007.

(4) Occorre che il contingente tariffario sia gestito in base al principio «primo arrivato, primo servito». Ciò deve avvenire in conformità agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾.

(5) Poiché il contingente di cui al presente regolamento non presenta un rischio di perturbazione del mercato, è opportuno che esso venga inizialmente considerato come non critico ai sensi dell'articolo 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93. Pertanto le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare a richiedere la costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell'ambito dei suddetti contingenti, in conformità agli articoli 308 *quater*, paragrafo 1, e 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 e l'articolo 308 *quater*, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento non deve essere applicato.

(6) È necessario specificare il tipo di prova che deve presentare l'operatore per attestare l'origine dei prodotti e poter beneficiare del contingente tariffario gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto un contingente tariffario comunitario per insaccati di cui al codice NC 1601 originari dell'Islanda (di seguito «il contingente tariffario»), come stabilito nell'accordo fra la Comunità e l'Islanda approvato dalla decisione 2007/138/CE.

Il contingente tariffario è aperto annualmente per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.0809.

2. Il quantitativo annuale, espresso in peso netto, di insaccati importati nell'ambito del contingente tariffario nonché il dazio doganale applicabile sono fissati nell'allegato.

Il quantitativo disponibile per il 2007 è di 75 tonnellate.

Articolo 2

Il contingente tariffario è gestito in conformità agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l'articolo 308 *quater*, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 61 del 28.2.2007, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

Articolo 3

Per beneficiare dei contingenti tariffari stabiliti all'articolo 1 e gestiti conformemente all'articolo 2, una prova di origine valida rilasciata dalle competenti autorità islandesi è presentata alle autorità doganali comunitarie secondo le norme conformi alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

*ALLEGATO***INSACCATI****Contingente tariffario comunitario per l'Islanda**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero d'ordine	Quantitativo annuo in peso netto	Aliquota del dazio
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	09.0809	100 t	0

REGOLAMENTO (CE) N. 760/2007 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2007****recante ottantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) L'8 giugno 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I.

- (3) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 732/2007 (GU L 166 del 28.6.2007, pag. 13).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato

Le voci seguenti vengono aggiunte all'elenco delle «Persone fisiche»:

- 1) Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** [*alias* a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim]. Indirizzo: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libia. Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: 1990/345751 (passaporto libico). Altre informazioni: il nome della madre è Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.
 - 2) Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Data di nascita: 1958. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: 87/437555 (passaporto libico). Altre informazioni: coniugato con Sanaa Al-Gamei'i.
 - 3) Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** [*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam]. Indirizzo: Ghout El Shamal, Tripoli, Libia. Data di nascita: 1969. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: 96/184442 (passaporto libico). Altre informazioni: coniugato con Safia Abdul El Rahman (cittadina sudanese).
-

REGOLAMENTO (CE) N. 761/2007 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2007****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal
1° luglio 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo,

per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.

(4) Occorre fissare i diritti all'importazione per il periodo a decorrere dal 1° luglio 2007, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2007, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 5).

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 1° luglio 2007

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	3,72
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	3,72
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

15.6.2007-28.6.2007

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero (*)	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità (**)	Frumento duro di bassa qualità (***)	Orzo
Borsa	Minneapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	177,83	110,77	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	181,36	171,36	151,36	159,72
Premio sul Golfo	—	12,53	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	8,69	—	—	—	—	—

(*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 35,00 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 33,00 EUR/t

REGOLAMENTO (CE) N. 762/2007 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2007****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C01	EUR/t	0
1001 10 00 9400	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	0
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	—	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	0
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	—	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	C01	EUR/t	0				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

REGOLAMENTO (CE) N. 763/2007 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2007
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽²⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura della restituzione. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	C02	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	C03	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02: L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03: Tutti i paesi esclusi la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.

REGOLAMENTO (CE) N. 764/2007 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2007
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾.
- (3) La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1107 10 19 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 10 99 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 20 00 9000	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 765/2007 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2007
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il

malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 1	7° term. 2	8° term. 3	9° term. 4	10° term. 5	11° term. 6
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 766/2007 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2007****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽³⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1785/2003 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	0,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	0,00
1006 30 92 9100	0,00
1006 30 92 9900	0,00
1006 30 94 9100	0,00
1006 30 94 9900	0,00
1006 30 96 9100	0,00
1006 30 96 9900	0,00
1006 30 98 9100	0,00
1006 30 98 9900	0,00
1006 30 65 9900	0,00
1007 00 90 9000	0,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	0,00
1102 20 10 9200	8,96
1102 20 10 9400	7,68
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	11,52
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 767/2007 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2007****relativo alla 34^a gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE)
n. 1898/2005, capitolo II**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato ⁽²⁾, gli organismi d'intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d'intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L'articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell'articolo è inoltre precisato che

il prezzo o l'aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l'importo della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

- (2) L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 34^a gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 768/2007 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2007****recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 34ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato ⁽²⁾, gli organismi d'intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d'intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L'articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell'articolo è inoltre precisato che

il prezzo o l'aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l'importo della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 34ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l'importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

ALLEGATO

Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 34^a gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di incorporazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 769/2007 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2007****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 66ª gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽²⁾, gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.
- (2) Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure

si decide di non procedere all'aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

- (3) Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 66ª gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 26 giugno 2007, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 365,20 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 770/2007 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2007****relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 529/2007 per le carni bovine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 529/2007 della Commissione, dell'11 maggio 2007, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008) ⁽³⁾, ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

- (2) Le domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di diritti di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4003, presentate per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 a norma del regolamento (CE) n. 529/2007, è applicato un coefficiente di attribuzione del 14,840062 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 123 del 12.5.2007, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 771/2007 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2007****relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 545/2007 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 545/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008) ⁽³⁾, ha aperto contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

- (2) Le domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 a norma del regolamento (CE) n. 545/2007 è applicato un coefficiente di attribuzione del 5,206706 % per i diritti relativi al contingente che reca il numero d'ordine 09.4057 e del 34,204866 % per i diritti relativi al contingente che reca il numero d'ordine 09.4058.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 129 del 17.5.2007, pag. 14.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/42/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 93/10/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽²⁾ è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) Le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie ma anche indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dal regolamento (CE) n. 1935/2004.

(3) Per raggiungere l'obiettivo previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 per le pellicole di cellulosa rigenerata, lo strumento adeguato era una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 5 di detto regolamento.

(4) Per i budelli sintetici di cellulosa rigenerata si devono prevedere disposizioni specifiche.

(5) Il metodo di determinazione dell'assenza di migrazione dei coloranti deve essere stabilito successivamente.

(6) In attesa dell'elaborazione dei requisiti di purezza e dei metodi di analisi, le disposizioni nazionali devono restare applicabili.

(7) La formazione di un elenco di sostanze autorizzate, con i limiti delle quantità da utilizzare, è sufficiente in linea di massima nel caso specifico per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

(8) Tuttavia il *bis* (2-idrossietil) etere (= dietilenglicole) e l'*ε*-tandiolio (= monoetilenglicole) possono migrare in modo rilevante in determinati prodotti alimentari e, di conseguenza, per prevenire tale eventualità è meglio stabilire in maniera definitiva la quantità massima di tali sostanze autorizzata nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicola di cellulosa rigenerata.

(9) È opportuno, a difesa della salute del consumatore, evitare che le superfici di pellicola di cellulosa rigenerata stampate entrino in contatto diretto con i prodotti alimentari.

(10) È opportuno prevedere la dichiarazione scritta di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 nel caso di utilizzazione professionale della pellicola di cellulosa rigenerata per materiali e articoli destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, ad eccezione di quelli che sono, per loro natura, destinati a tale uso.

(11) Le norme da applicare alle pellicole di cellulosa rigenerata dovrebbero essere specifiche alla natura dello strato in contatto con i prodotti alimentari. Quindi i requisiti per le pellicole di cellulosa rigenerata con rivestimenti in materia plastica dovrebbero essere diversi da quelli previsti per le pellicole di cellulosa rigenerata non rivestite o rivestite con rivestimenti derivati da cellulosa.

⁽¹⁾ GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 93 del 17.4.1993, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/14/CE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 48).

⁽³⁾ Cfr. allegato III, parte A.

(12) Nella produzione di tutti i tipi di pellicole di cellulosa rigenerata, comprese le pellicole di cellulosa rigenerata rivestite in materia plastica, devono essere utilizzate solo le sostanze autorizzate.

(13) Nel caso della pellicola di cellulosa rigenerata rivestita con un rivestimento in materia plastica, lo strato a contatto con i prodotti alimentari consiste in un materiale simile ai materiali e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. È quindi opportuno che le disposizioni previste dalla direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾ siano applicate anche alle pellicole di questo tipo.

(14) Nell'interesse della coerenza della normativa comunitaria, la verifica della conformità delle pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica alle limitazioni di migrazione fissate dalla direttiva 2002/72/CE dovrebbe essere realizzata secondo le regole stabilite dalla direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽²⁾, e dalla direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽³⁾.

(15) Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(16) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato III, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2. La presente direttiva si applica alle pellicole di cellulosa rigenerata conformi alla descrizione di cui all'allegato I che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione, e che:

⁽¹⁾ GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE (GU L 91 del 31.3.2007, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 297 del 23.10.1982, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/48/CE della Commissione (GU L 222 del 12.8.1997, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE.

a) costituiscono di per sé un prodotto finito; oppure

b) sono parte di un prodotto finito contenente altri materiali.

3. La presente direttiva non si applica ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata.

Articolo 2

Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, appartengono a una delle seguenti categorie:

a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;

b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa; o

c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica.

Articolo 3

1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 sono prodotte utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate nell'allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.

2. In deroga al paragrafo 1, sostanze non elencate nell'allegato II possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rivelabile con un metodo convalidato.

Articolo 4

1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell'articolo 2 sono prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nella prima parte dell'allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.

2. Il rivestimento applicato alle pellicole di cellulosa rigenerata di cui al paragrafo 1 è prodotto utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate negli allegati da II a VI della direttiva 2002/72/CE, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.

3. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, i materiali e gli oggetti in pellicola di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell'articolo 2 devono essere conformi agli articoli 2, 7 e 8 della direttiva 2002/72/CE.

Articolo 5

La superficie stampata delle pellicole di cellulosa rigenerata non deve venire a contatto con i prodotti alimentari.

Articolo 6

1. Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti sono accompagnati da una dichiarazione scritta, secondo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata che per loro natura sono chiaramente destinati a venire a contatto con alimenti.

3. Qualora siano previste particolari condizioni d'uso, il materiale o l'articolo di pellicola di cellulosa rigenerata sono etichettati conformemente.

Articolo 7

La direttiva 93/10/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELLA PELLICOLA DI CELLULOSA RIGENERATA

La pellicola di cellulosa rigenerata è un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere aggiunte nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte su uno o su ambedue i lati.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DI PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA

NB:

- Le percentuali che figurano nella prima e seconda parte del presente allegato sono espresse in massa/massa (m/m) e calcolate in rapporto alla quantità di pellicola di cellulosa rigenerata anidra e non ricoperta.
- Le usuali denominazioni tecniche vengono riportate tra parentesi quadre.
- Le sostanze utilizzate devono essere di buona qualità tecnica, per quanto riguarda i requisiti di purezza.

PARTE PRIMA

Pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita

Nome	Limitazioni
A. Cellulosa rigenerata	Superiore o uguale a 72 % (m/m)
B. Additivi	
1. <i>Ammorbidenti</i>	Inferiore o uguale a 27 % (m/m) in totale
— Bis (2-idrossietil)etere [= dietilenglicole]	} Soltanto per pellicole destinate ad essere rivestite e usate per l'imballaggio di prodotti alimentari non umidi, cioè di prodotti alimentari che non contengono acqua fisicamente libera in superficie. Il contenuto massimo di bis (2-idrossietil)etere e etandiolo presente nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicole di questo tipo non deve superare 30 mg/kg del prodotto alimentare
— Etandiolo [= monoetilenglicole]	
— 1,3 Butandiolo	
— Glicerina	
— 1,2 Propandiolo [= 1,2-propilenglicole]	
— Polietilene ossido [= polietilenglicole]	Peso molecolare medio tra 250 e 1 200
— 1,2 Polipropilene ossido [= 1,2-polipropilenglicole]	Peso molecolare medio inferiore o uguale a 400 e contenuto di 1,3-propandiolo inferiore o uguale a 1 % (m/m) di sostanza
— Sorbitolo	
— Glicole tetraetilenico	
— Glicole trietilenico	
— Urea	
2. <i>Altri additivi</i>	Inferiore o uguale a 1 % (m/m) in totale
Prima classe	La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze non deve essere superiore a 2 mg/dm ² di pellicola non ricoperta
— Acido acetico e suoi sali di NH ₄ , Ca, Mg, K e Na	
— Acido ascorbico e suoi sali di NH ₄ , Ca, Mg, K e Na	
— Acido benzoico e benzoato di sodio	

Nome	Limitazioni
— Acido formico ed i suoi sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na — Acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi e anche gli acidi beenico e ricinoleico ed i loro sali di NH_4, Ca, Mg, K, Na, Al, e Zn — Acido citrico, d-1 lattico, maleico, 1-tartarico ed i loro sali di Na e K — Acido sorbico ed i suoi sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na — Ammidi di acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi e anche gli ammidi degli acidi beenico e ricinoleico — Amidi e farine alimentari naturali — Amidi e farine alimentari modificati per trattamento chimico — Amilosio — Carbonati e cloruri di calcio e di magnesio — Esteri di glicerina con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, aventi un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi e/o con acidi adipico, citrico, 12-idrossistearico (= ossistearina) e ricinoleico — Esteri di poliossietilene (numero dei gruppi ossietilenici tra 8 e 14) con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi — Esteri di sorbitolo con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi — Mono e/o di-esteri dell'acido stearico con etandiole e/o bis (2-idrossietil)etere e/o trietilenglicole — Ossidi e idrossidi di alluminio, calcio, magnesio e silicio e silicati e silicati idrati di alluminio, calcio, magnesio e potassio	
— Ossido di polietilene [= polietilenglicole]	Peso molecolare medio tra 1 200 e 4 000
— Propionato di sodio	
Seconda classe	
	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 1 mg/dm^2 della pellicola non ricoperta e la quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicato in ciascun trattino non deve superare $0,2 \text{ mg/dm}^2$ (o un limite inferiore, se così indicato) della pellicola non ricoperta
— Alchil (C_8 - C_{18}) benzensolfonato di sodio	
— Isopropil naftalensolfonato di sodio	

Nome	Limitazioni
— Alchil (C ₈ -C ₁₈) solfato di sodio	
— Alchil (C ₈ -C ₁₈) solfonato di sodio	
— Diottilsolfosuccinato di sodio	
— Distearato di monoacetato di di-idrossietil dietilen triammina	Inferiore o uguale a 0,05 mg/dm ² della pellicola non ricoperta
— Laurilsolfato di ammonio, magnesio e potassio	
— Diamminoetano di N,N' distearolo, N,N' dipalmitolo e N,N' dioliolo	
— 2-eptadecil-4,4-bis(metilen-stearato) ossazolina	
— Etilsolfato di polietilenamminostearammide	Inferiore o uguale a 0,1 mg/dm ² della pellicola non ricoperta
Terza classe — Agenti ancoranti	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 1 mg/dm ² della pellicola non ricoperta
— Prodotto di condensazione di melaminaformaldeide, non modificato o modificato con uno o più dei prodotti seguenti: butanolo, dietilentriammina, etanolo, trietilentriammina, tetraetilenpentammina, tris-(2-idrossietil)ammina, 3,3'-diammino-dipropilammina, 4,4'-diamminodibutilammina	Contenuto di formaldeide libera uguale a 0,5 mg/dm ² della pellicola non ricoperta Contenuto di melamina libera inferiore o uguale a 0,3 mg/dm ² della pellicola non ricoperta
— Prodotto di condensazione di melamine-urea-formaldeide modificato con tris-(2-idrossietil)ammina	Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg/dm ² della pellicola non ricoperta Contenuto di melamina libera inferiore o uguale a 0,3 mg/dm ² della pellicola non ricoperta
— Polialchilenammine cationiche reticolate: a) resina poliammide-epicloridrina a base di diamminopropilmetilammina ed epicloridrina; b) resina poliammide-epicloridrina a base di epicloridrina, acido adipico, caprolattame, dietilentriammina e/o etilendiammina; c) resina poliammide-epicloridrina a base di acido adipico, dietilentriammina ed epicloridrina o una miscela di epicloridrina ed ammoniaca; d) resina poliammide-poli-ammina-epicloridrina a base di epicloridrina, dimetiladipato e dietilentriammina; e) resina poliammide-poli-ammina-epicloridrina a base di epicloridrina, adipammide e diamminopropilmetilammina	Conformemente alle direttive comunitarie e, in loro assenza, alla legislazione nazionale, in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie
— Polietilenammine e polietilenimine	Inferiore o uguale a 0,75 mg/dm ² della pellicola non ricoperta

Nome	Limitazioni
— Prodotto di condensazione di urea-formaldeide non modificato o modificato con uno o più dei seguenti prodotti: acido amminometilsolfonico, acido solfanilico, butanolo, diamminobutano, diammino-dietilammina, diammino-dipropilammina, diammino-propano, dietilentriammina, etanolo, guanidina, metanolo, tetraetilenpentammina, trietil-entrammina, solfito di sodio Quarta classe — Prodotti di reazioni di ammine di oli alimentari con ossido di polietilene — Laurilsolfato di monoetanolammina	Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg/dm² della pellicola non ricoperta La quantità totale della sostanza deve essere inferiore o uguale a 0,01 mg/dm² della pellicola non ricoperta

PARTE SECONDA

Pellicole di cellulosa rigenerata rivestita

Nome	Limitazioni
A. Cellulosa rigenerata	Cfr. parte prima
B. Additivi	Cfr. parte prima
C. Rivestimenti	
1. <i>Polimeri</i>	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 50 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— Eteri etilici, idrossietilici, idrossipropilici e metilici di cellulosa	
— Nitrato di cellulosa	Inferiore o uguale a 20 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare; contenuto di azoto nel nitrato di cellulosa compreso tra 10,8 (m/m) e 12,2 % (m/m)
2. <i>Resine</i>	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 12,5 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare e unicamente per la preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte da una vernice a base di nitrato di cellulosa
— Caseina	
— Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione e i loro esteri di metile, etile o alcoli polivalenti da C ₂ a C ₆ o miscele di questi alcoli	
— Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione condensati con acidi acrilico, maleico, citrico, fumarico e/o ftalico e/o 2,2 bis(4-idrossifenil) propano formaldeide ed esterificati con alcoli metilico, etilico, o alcoli polivalenti da C ₂ a C ₆ o miscele di questi alcoli	

Nome	Limitazioni
— Esteri derivati dal bis (2-idrossietil) etere con i prodotti di addizione del betapinene e/o dipentene e/o diterpene e anidride maleica — Gelatina alimentare — Olio di ricino e suoi prodotti di idrogenazione o disidratazione e suoi prodotti di condensazione con la poliglicerina e acidi adipico, citrico, maleico, ftalico e sebaco — Gomma naturale [= resine damar] — Poli-beta-pinene [= resine terpeniche] — Resine urea-formaldeide (cfr. agenti ancoranti)	
3. <i>Plastificanti</i> — Acetil tributil citrato — Acetil tri(2-etilesil) citrato — Adipato di di-isobutile — Adipato di di-n-butile — Di-n-esilazolato — Dicioesilftalato — 2-Etiledifenilfosfato (sinonimo: acido fosforico, 2-etiledifenil estere) — Monoacetato di glicerina [= monoacetina] — Diacetato di glicerina [= diacetina] — Triacetato di glicerina [= triacetina] — Dibutil sebacato — Di-n-butiltartrato — Diisobutil-tartrato	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare Inferiore o uguale a 4,0 mg/dm² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare La quantità di 2-etiledifenilfosfato deve essere inferiore o uguale a: a) 2,4 mg/kg del prodotto alimentare a contatto con questo tipo di pellicola; o b) 0,4 mg/dm² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
4. <i>Altri additivi</i>	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm² della pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta, compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
4.1. Additivi elencati nella parte prima	Stesse restrizioni previste alla parte prima (le quantità in mg/dm² vanno riferite però alla pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare)

Nome	Limitazioni
4.2. Additivi specifici per rivestimento	La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicate in ciascun trattino non deve essere superiore a 2 mg/dm ² (o a un limite inferiore se così indicato) del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— 1-Esadecanolo 1-ottadecanolo	
— Esteri degli acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C ₈ a C ₂₀ compresi e dell'acido ricinoleico con gli alcoli lineari etilico, butilico, amilico e oleico	
— Cere Montana, comprendenti acidi montanici (da C ₂₆ a C ₃₂) purificati e/o loro esteri con etandiolo e/o 1-3-butandiolo e/o loro sali di calcio e potassio	
— Cera Carnauba	
— Cera d'api	
— Cera di Sparto	
— Cera Candelilla	
— Dimetilpolisilossano	Inferiore o uguale a 1 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— Olio di soia epossidato (con tenore in ossirano compreso tra 6-8 %)	
— Paraffina raffinata e cere microcristalline raffinate	
— Pentaeritritolo tetrastearato	
— Mono e bis (ottadecildietilenossido) fosfati	Inferiore o uguale a 0,2 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— Acidi alifatici da C ₈ a C ₂₀ , esterificati con mono- o di-(2-idrossietil)-ammina	
— 2- e 3-Terz-butil-4-idrossianisolo [= idrossianisolo butilato — BHA]	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— 2,6-di-Terz-butil-4-metilfenolo [= idrossitoluene butilato — BHT]	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm ² del rivestimento sul lato in contatto con il prodotto alimentare
— Di-n-ottile-bis-(2-etilesil)maleato	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm ² del rivestimento sul lato in contatto con il prodotto alimentare
5. Solventi	La quantità massima delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 0,6 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— Butilacetato	
— Etilacetato	
— Isobutilacetato	

Nome	Limitazioni
— Isopropilacetato	
— Propilacetato	
— Acetone	
— 1-Butanolo	
— Etanolo	
— 2-Butanolo	
— 2-Propanolo	
— 1-Propanolo	
— Cicloesano	
— Glicoletilenico monobutiletere	
— Glicoletilenico monobutiletere acetato	
— Metiletilchetone	
— Metilisobutilchetone	
— Tetraidrofurano	
— Toluene	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 7)

Direttiva 93/10/CEE della Commissione	(GU L 93 del 17.4.1993, pag. 27).
Direttiva 93/111/CE della Commissione	(GU L 310 del 14.12.1993, pag. 41).
Direttiva 2004/14/CE della Commissione	(GU L 27 del 30.1.2004, pag. 48).

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 7)

Direttiva	Termine di attuazione	Termine di applicazione
93/10/CEE	1° gennaio 1994	1° gennaio 1994 ⁽¹⁾ 1° gennaio 1994 ⁽²⁾ 1° gennaio 1995 ⁽³⁾
93/111/CE	—	—
2004/14/CE	29 luglio 2005	29 luglio 2005 ⁽⁴⁾ 29 gennaio 2006 ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ In base all'articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri consentono, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il commercio e l'uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e conforme al disposto della presente direttiva.»

⁽²⁾ In base all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri vietano, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il commercio e l'uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva né a quello della direttiva 83/229/CEE, ad eccezione di quella che, a norma della direttiva 92/15/CEE, è vietata a decorrere dal 1° luglio 1994.»

⁽³⁾ In base all'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri vietano, a decorrere dal 1° gennaio 1995, il commercio e l'uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva, ma conforme a quello della direttiva 83/229/CEE.»

⁽⁴⁾ In base all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/14/CE: «Gli Stati membri applicano queste disposizioni in modo da permettere il commercio e l'utilizzazione di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari a partire dal 29 luglio 2005.»

⁽⁵⁾ In base all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/14/CE: «Gli Stati membri applicano queste disposizioni in modo da vietare la produzione e l'importazione nella Comunità di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari, che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, a partire dal 29 gennaio 2006.»

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 93/10/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafi 1 e 2	Articolo 1, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 3, frase introduttiva e lettera b)	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 1 <i>bis</i>	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 2 <i>bis</i>	Articolo 4
Articolo 3	Articolo 5
Articolo 4	Articolo 6
Articolo 5	—
Articolo 6	—
—	Articolo 7
—	Articolo 8
Articolo 7	Articolo 9
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	—
—	Allegato III
—	Allegato IV

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

che rettifica la direttiva 2006/132/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva procimidone

[notificata con il numero C(2007) 3066]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/452/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/132/CE della Commissione ⁽²⁾ contiene nell'allegato un errore che va corretto: si tratta di un riferimento a grammi invece che a chilogrammi.
- (2) È necessario che tale correzione entri in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva 2006/132/CE. Il suo effetto retroattivo non interferisce con diritti di singoli.
- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della direttiva 2006/132/CE, in seno alla colonna «Disposizioni specifiche», il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— 0,75 kg di sostanza attiva per ettaro e per applicazione.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 44).

⁽²⁾ GU L 349 del 12.12.2006, pag. 22.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE

[notificata con il numero C(2007) 3114]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/453/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) L'UIE ha un ruolo fondamentale nella classificazione in categorie di paesi e regioni sulla base del rischio di BSE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Durante la sessione generale dell'UIE del maggio 2007 è stata adottata una risoluzione relativa alla qualifica sanitaria di vari paesi con riguardo alla BSE. In attesa di una conclusione definitiva sulla qualifica sanitaria degli Stati membri con riguardo alla BSE e tenendo conto delle severe misure di protezione contro la BSE applicate all'interno dalla Comunità, gli Stati membri dovrebbero essere riconosciuti come paesi a rischio controllato di BSE.

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Secondo l'articolo 1 tale regolamento si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale. A tale scopo la qualifica sanitaria di uno Stato membro, di un paese terzo o di una loro regione (in seguito «paesi o regioni») in relazione alla BSE, è determinata in base alla classificazione in una delle tre categorie del rischio di BSE, secondo l'articolo 5, paragrafo 1 di tale regolamento.

(6) Inoltre, in attesa della conclusione definitiva relativa alla qualifica sanitaria di Norvegia e Islanda in base al rischio di BSE e tenendo conto dei risultati delle più recenti valutazioni dei rischi relative a tali paesi terzi, questi dovrebbero essere riconosciuti come paesi a rischio controllato di BSE.

(2) La classificazione in categorie di paesi o regioni sulla base del rischio di BSE è necessaria per fissare norme commerciali per ogni categoria a rischio di BSE e per fornire le garanzie necessarie alla protezione della salute pubblica e della salute degli animali.

(7) A norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 999/2001 sono state prese misure transitorie per un periodo che ha termine il 1° luglio 2007. Tali misure non sono più di applicazione immediatamente dopo la data di adozione di una decisione relativa alla classificazione in conformità con l'articolo 5 di tale regolamento. È necessario quindi prendere una decisione relativa alla classificazione di paesi o regioni sulla base del loro rischio di BSE prima di tale data.

(3) L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme per il commercio intracomunitario e l'allegato IX di tale regolamento fissa le norme relative alle importazioni nella Comunità. Essi sono basati sulle norme fissate dal codice sanitario per gli animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2006 (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1).

La qualifica sanitaria dei paesi o regioni in relazione al rischio di BSE è fissata nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

ELENCO DI PAESI O REGIONI

A. Paesi o regioni con un rischio di BSE trascurabile

- Argentina
- Australia
- Nuova Zelanda
- Singapore
- Uruguay

B. Paesi o regioni con un rischio di BSE controllato*Stati membri*

- Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito

Paesi EFTA

- Islanda, Norvegia, Svizzera

Paesi terzi

- Brasile
- Canada
- Cile
- Taiwan
- Stati Uniti d'America

C. Paesi o regioni con un rischio di BSE indeterminato

- Paesi o regioni non elencati ai punti A o B del presente allegato.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità*[notificata con il numero C(2007) 3183]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/454/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, e l'articolo 66, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2005/94/CE stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. Essa dispone che vengano stabilite norme specifiche imposte dalla situazione epidemiologica ad integrazione delle misure minime di lotta previste da tale direttiva. Il termine per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale degli Stati membri è il 1° luglio 2007.
- (2) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE ⁽⁴⁾ stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione di tale malattia, compresa l'istituzione di aree A e B nel caso

sia confermata o sospettata la presenza di un focolaio della malattia. Tali aree sono elencate nell'allegato della decisione 2006/415/CE e comprendono territori della Repubblica ceca, dell'Ungheria e del Regno Unito. Detta decisione si applica fino al 30 giugno 2007.

- (3) La decisione 2006/416/CE, del 14 giugno 2006, recante alcune misure transitorie relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o in altri volatili in cattività nella Comunità ⁽⁵⁾ stabilisce l'applicazione di misure da parte dagli Stati membri che non hanno pienamente recepito le disposizioni della direttiva 2005/94/CE. Tale decisione si applica fino al 30 giugno 2007. Poiché gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva 2005/94/CE entro il 1° luglio 2007, le misure stabilite da tale direttiva sostituiranno i provvedimenti attualmente previsti dalla decisione 2006/416/CE.
- (4) Poiché si continua a registrare la presenza di focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N1, le misure stabilite dalla decisione 2006/415/CE devono continuare ad applicarsi nei casi in cui tale virus venga individuato nel pollame, integrando in tal modo le misure della direttiva 2005/94/CE.
- (5) Data la situazione epidemiologica è opportuno estendere il periodo di applicazione della decisione 2006/415/CE al 30 giugno 2008.
- (6) I riferimenti alla decisione 2006/416/CE contenuti nella decisione 2006/415/CE vanno inoltre sostituiti con riferimenti alla direttiva 2005/94/CE.
- (7) La decisione 2006/415/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33), rettificata (GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/434/CE (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 70).

⁽⁵⁾ GU L 164 del 16.6.2006, pag. 61. Decisione modificata dalla decisione 2007/119/CE (GU L 51 del 20.2.2007, pag. 22).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/415/CE è così modificata:

1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure di cui alla presente decisione si applicano fatte salve le misure da applicarsi in caso di focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, adottate in conformità della direttiva 2005/94/CE.»

2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Aree A e B

1. L'area di cui alla parte A dell'allegato ("area A") è classificata come area ad alto rischio consistente in zone di protezione e di sorveglianza istituite a norma dell'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE.

2. L'area di cui alla parte B dell'allegato ("area B") è classificata come area a basso rischio comprendente l'intera zona ulteriore soggetta a restrizioni, o parti di essa, istituita in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE e che separa l'area A dalla parte dello Stato membro interessato esente dalla malattia, se tale parte è individuata, o dai paesi vicini.»

3) L'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Non appena sospettata o confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5, ad alta patogenicità, di cui sia sospettata o confermata l'appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, lo Stato membro interessato istituisce:

- a) un'area A conformemente alle prescrizioni giuridiche di cui all'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE;
- b) un'area B, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici legati all'influenza aviaria.

Lo Stato membro interessato comunica le aree A e B alla Commissione, agli altri Stati membri e, se del caso, al pubblico.»

b) All'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) per almeno 21 giorni nella zona di protezione e per almeno 30 giorni nella zona di sorveglianza a decorrere dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda in cui è confermata la presenza di un focolaio a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, della direttiva 2005/94/CE; nonché»

4) All'articolo 5 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«Oltre alle restrizioni ai movimenti di pollame, di altri volatili in cattività, delle loro uova da cova e dei prodotti da essi derivati a norma della direttiva 2005/94/CE, nelle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza e in altre zone soggette a restrizioni, lo Stato membro interessato assicura che:»

5) All'articolo 12 la data «30 giugno 2007» è sostituita dalla data «30 giugno 2008».

6) Nell'allegato la data «30 giugno 2007» è sostituita dalla data «22 luglio 2007».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2007/455/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2007

recante attuazione della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/161/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la posizione comune 2004/161/PESC il Consiglio ha adottato misure intese, tra l'altro, a impedire l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri di persone coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe e a congelare i loro fondi e le loro risorse economiche.
- (2) In conseguenza dei recenti atti di brutalità del governo dello Zimbabwe contro i sostenitori dell'opposizione e del ruolo specifico della polizia in questi episodi, è opportuno aggiungere i nomi del Vice Capo della polizia, responsabile dell'ordine pubblico, e del Vice capo della polizia di grado superiore, responsabile del comando di Harare, all'elenco allegato alla posizione comune 2004/161/PESC.
- (3) È opportuno inoltre specificare più dettagliatamente le motivazioni riguardanti le persone elencate nell'allegato in questione.

- (4) L'allegato della posizione comune 2004/161/PESC dovrebbe pertanto essere aggiornato e riveduto di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato della posizione comune 2004/161/PESC è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. SCHAVAN

⁽¹⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2007/235/PESC (GU L 101 del 18.4.2007, pag. 14).

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui agli articoli 4 e 5 della posizione comune 2004/161/PESC

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Mugabe, Robert Gabriel | Presidente, data di nascita 21.2.1924
Capo del governo, responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto. |
| 2. Bonyongwe, Happyton | Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence, data di nascita 6.11.1960
Compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di repressione. |
| 3. Buka (alias Bhuka), Flora | Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Presidente ed ex Ministro aggiunto degli affari speciali incaricato delle questioni fondiari, della riforma agraria e dei reinsediamenti (ex Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente e ex Ministro aggiunto incaricato della riforma agraria presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 25.2.1968
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto. |
| 4. Bvudzijena, Wayne | Vice Capo della polizia, portavoce della polizia
Membro delle forze di sicurezza, ampiamente coinvolto nella difesa di gravi violazioni dei diritti dell'uomo. |
| 5. Chapfika, David | Vice Ministro dell'agricoltura (ex Vice Ministro delle finanze), data di nascita 7.4.1957
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto. |
| 6. Charamba, George | Segretario permanente, Ministero dell'informazione e della propaganda, data di nascita 4.4.1963
Membro del governo coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto. |
| 7. Charumbira, Fortune Zefanaya | ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa, data di nascita 10.6.1962
Ex membro del governo, tuttora compromesso con quest'ultimo. |
| 8. Chigudu, Tinaye | Governatore della provincia di Manicaland
Compromesso con il governo e ampiamente coinvolto in gravi violazioni dei diritti dell'uomo. |
| 9. Chigwedere, Aeneas Soko | Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 25.11.1939
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto. |
| 10. Chihota, Phineas | Vice Ministro dell'industria e del commercio internazionale
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto. |
| 11. Chihuri, Augustine | Capo della polizia, data di nascita 10.3.1953
Membro delle forze di sicurezza, ampiamente coinvolto in gravi violazioni della libertà di riunione pacifica. |
| 12. Chimbudzi, Alice | Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF)
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica. |

-
- | | |
|--|--|
| 13. Chimutengwende, Chen | Ministro aggiunto per gli affari pubblici e interattivi (ex Ministro delle poste e telecomunicazioni), data di nascita 28.8.1943
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto. |
| 14. Chinamasa, Patrick Anthony | Ministro della giustizia, degli affari giuridici e parlamentari, data di nascita 25.1.1947
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto. |
| 15. Chindori-Chininga, Edward Takaruza | ex Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 14.3.1955
Ex membro del governo, tuttora compromesso con quest'ultimo. |
| 16. Chipanga, Tongesai Shadreck | ex Vice Ministro dell'interno, data di nascita 10.10.1946
Ex membro del governo, tuttora compromesso con quest'ultimo. |
| 17. Chitepo, Victoria | Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 27.3.1928
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica. |
| 18. Chiwenga, Constantine | Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandante dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956
Membro delle forze di sicurezza e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di repressione. |
| 19. Chiweshe, George | Presidente della commissione elettorale dello Zimbabwe (giudice della Corte suprema e presidente del comitato per la delimitazione controversa), data di nascita 4.6.1953
Compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di repressione. |
| 20. Chiwewe, Willard | Governatore della provincia di Masvingo (ex Segretario principale incaricato degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 19.3.1949
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica. |
| 21. Chombo, Ignatius Morgan Chininya | Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano, data di nascita 1.8.1952
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto. |
| 22. Dabengwa, Dumiso | Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1939
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica. |
| 23. Damasane, Abigail | Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto. |
| 24. Dokora, Lazarus | Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano, data di nascita 3.11.1957
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto. |
| 25. Georgias, Aguy | Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano, data di nascita 22.6.1935
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto. |
| 26. Goche, Nicholas Tasunungurwa | Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano, data di nascita 1.8.1946
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto. |

27. Gombe, G
Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni
Corresponsabile delle elezioni fraudolente del 2005.
28. Gula-Ndebele, Sobuza
ex Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni
Compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di repressione.
29. Gumbo, Rugare Eleck Ngidi
Ministro dell'agricoltura (ex Ministro dello sviluppo economico), data di nascita 8.3.1940
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
30. Hove, Richard
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici, data di nascita 1935
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
31. Hungwe, Josaya (alias Josiah) Dunira
ex Governatore della provincia di Masvingo, data di nascita 7.11.1935
Compromesso con il governo e ampiamente coinvolto in gravi violazioni dei diritti dell'uomo.
32. Kangai, Kumbirai
Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 17.2.1938
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
33. Karimanzira, David Ishemunyoro Godi
Governatore del distretto di Harare e Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 25.5.1947
Compromesso con il governo e ampiamente coinvolto in gravi violazioni dei diritti dell'uomo.
34. Kasukuwere, Saviour
Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione e Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù, data di nascita 23.10.1970
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
35. Kaukonde, Ray
Governatore della provincia del Mashonaland orientale, data di nascita 4.3.1963
Compromesso con il governo e ampiamente coinvolto in gravi violazioni dei diritti dell'uomo.
36. Kuruneri, Christopher Tichaona
ex Ministro delle finanze e dello sviluppo economico, data di nascita 4.4.1949.
N.B. attualmente in custodia cautelare
Ex membro del governo, tuttora compromesso con quest'ultimo.
37. Langa, Andrew
Vice Ministro dell'ambiente e del turismo e ex Vice ministro dei trasporti e delle comunicazioni
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
38. Lesabe, Thenjiwe V.
Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1933
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
39. Mabunda, Musarahana,
Vice capo della polizia
Membro delle forze di sicurezza, ampiamente coinvolto in gravi violazioni della libertà di riunione pacifica.

40. Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai ex Vice Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 13.6.1952
Ex membro del governo, tuttora compromesso con quest'ultimo.
41. Made, Joseph Mtakwese Ministro aggiunto dell'ingegneria e della meccanizzazione agricola (ex Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale), data di nascita 21.11.1954
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
42. Madzongwe, Edna (alias Edina) Presidente del Senato dello ZANU (PF), data di nascita 11.7.1943
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
43. Mahofa, Shuvai Ben ex Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, data di nascita 4.4.1941
Ex membro del governo, tuttora compromesso con quest'ultimo.
44. Mahoso, Tafataona Presidente della commissione per l'informazione dei media
Compromesso con il governo e ampiamente coinvolto in gravi violazioni della libertà di espressione e dei media.
45. Makoni, Simbarashe Vice Segretario generale del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici (ex Ministro delle finanze), data di nascita 22.3.1950
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
46. Makwavarara, Sekesai Sindaco facente funzioni di Harare
Compromesso con il governo e ampiamente coinvolto in gravi violazioni dei diritti dell'uomo.
47. Malinga, Joshua Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle persone disabili e svantaggiate, data di nascita 28.4.1944
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
48. Maluleke, Titus Vice Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
49. Mangwana, Paul Munyaradzi Ministro aggiunto dell'indigenizzazione e dell'emancipazione, data di nascita 10.8.1961
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
50. Manyika, Elliot Tapfumanei Ministro senza portafoglio (ex Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione), data di nascita 30.7.1955
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
51. Manyonda, Kenneth Vhundukai ex Vice Ministro dell'industria e del commercio internazionale, data di nascita 10.8.1934
Ex membro del governo, tuttora compromesso con quest'ultimo.
52. Marumahoko, Reuben Vice Ministro degli esteri (ex Vice Ministro dell'interno), data di nascita 4.4.1948
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.

53. Masawi, Ephrahim Sango
Governatore della provincia del Mashonaland centrale
Compromesso con il governo e ampiamente coinvolto in gravi violazioni dei diritti dell'uomo.
54. Masuku, Angeline
Governatore della provincia del Matabeleland meridionale (Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle persone disabili e svantaggiate), data di nascita 14.10.1936
Compromesso con il governo e ampiamente coinvolto in gravi violazioni dei diritti dell'uomo.
55. Mathema, Cain
Governatore del distretto di Bulawayo
Compromesso con il governo e ampiamente coinvolto in gravi violazioni dei diritti dell'uomo.
56. Mathuthu, Thokozile
Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale e Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dei trasporti e della previdenza sociale
Compromesso con il governo e ampiamente coinvolto in gravi violazioni dei diritti dell'uomo.
57. Matiza, Joel Biggie
Vice Ministro degli insediamenti rurali e delle infrastrutture sociali, data di nascita 17.8.1960
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
58. Matonga, Brighton
Vice Ministro dell'informazione e della propaganda, data di nascita 1969
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
59. Matshalaga, Obert
Vice Ministro dell'interno (ex Vice Ministro degli esteri), data di nascita 21.4.1951, luogo di nascita Mhute Kraal - Zvishavane
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
60. Matshiya, Melusi (Mike)
Segretario permanente, Ministero dell'interno
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
61. Mavhaire, Dzikamai
Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF)
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
62. Mbiriri, Partson
Segretario permanente, Ministero degli enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
63. Midzi, Amos Bernard (Mugenva)
Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario (ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico), data di nascita 4.7.1952
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
64. Mnangagwa, Emmerson Dambudzo
Ministro degli insediamenti rurali e delle infrastrutture sociali (ex Presidente del Parlamento), data di nascita 15.9.1946
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.

65. Mohadi, Kembo Campbell Dugishi
Ministro dell'interno (ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa), data di nascita 15.11.1949
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
66. Moyo, Jonathan
ex Ministro aggiunto dell'informazione e della propaganda presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 12.1.1957
Ex membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per le libertà fondamentali.
67. Moyo, July Gabarari
ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico (ex Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale), data di nascita 7.5.1950
Ex membro del governo, tuttora compromesso con quest'ultimo.
68. Moyo, Simon Khaya
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari giuridici, data di nascita 1945
Ex membro del politburo, tuttora compromesso con il governo e la sua politica.
69. Mpofu, Obert Moses
Ministro dell'industria e del commercio internazionale (ex Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale (Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sicurezza nazionale), data di nascita 12.10.1951
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
70. Msika, Joseph W.
Vice Presidente, data di nascita 6.12.1923
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
71. Msipa, Cephas George
Governatore della provincia di Midlands, data di nascita 7.7.1931
Compromesso con il governo e ampiamente coinvolto in gravi violazioni dei diritti dell'uomo.
72. Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)
Ministro aggiunto della scienza e della tecnologia presso l'Ufficio del Presidente (ex Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente Msika), data di nascita 18.8.1946
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
73. Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange
Ministro della condizione femminile, delle questioni di genere e dello sviluppo sociale (Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle questioni di genere e della cultura), data di nascita 14.12.1958
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
74. Mudede, Tobaiwa (Tonnethe)
Conservatore generale dello stato civile, data di nascita 22.12.1942
Compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale.
75. Mudenge, Isack Stanilaus Gorerazvo
Ministro dell'istruzione superiore e terziaria (ex Ministro degli esteri), data di nascita 17.12.1941
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
76. Mugabe, Grace
Data di nascita 23.7.1965
Moglie del capo del governo, coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
77. Mugabe, Sabina
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 14.10.1934
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.

78. Mugariri, Bothwell
Vice capo della polizia di grado superiore, responsabile del comando di Harare
Membro delle forze di sicurezza, ampiamente coinvolto in gravi violazioni della libertà di riunione pacifica.
79. Muguti, Edwin
Vice Ministro della salute e dell'infanzia, data di nascita 1965
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
80. Mujuru, Joyce Teurai Ropa
Vice presidente (ex Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale), data di nascita 15.4.1955.
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
81. Mujuru, Solomon T.R.
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1.5.1949
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
82. Mumbengegwi, Samuel Creighton
Ministro delle finanze (ex Ministro aggiunto dell'indigenizzazione e dell'emancipazione), data di nascita 23.10.1942
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
83. Mumbengegwi, Simbarashe
Ministro degli esteri, data di nascita 20.7.1945
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
84. Murerwa, Herbert Muchemwa
Ex Ministro delle finanze, data di nascita 31.7.1941
Ex membro del governo, tuttora compromesso con quest'ultimo.
85. Musariri, Munyaradzi
Vice capo della polizia
Membro delle forze di sicurezza, ampiamente coinvolto in gravi violazioni della libertà di riunione pacifica.
86. Mushohwe, Christopher Chindoti
Ministro dei trasporti e delle comunicazioni (ex Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni), data di nascita 6.2.1954
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
87. Mutasa, Didymus Noel Edwin
Ministro aggiunto della sicurezza nazionale, della riforma agraria e dei reinsediamenti presso l'Ufficio del Presidente, Segretario per l'amministrazione dello ZANU (PF), data di nascita 27.7.1935
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
88. Mutezo, Munacho
Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
89. Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)
Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, generale di brigata in pensione
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.

90. Mutinhiri, Tracey
Vice Ministro dell'indigenizzazione e dell'emancipazione (ex Vicepresidente del Senato)
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
91. Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza
Vice Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'occupazione, data di nascita 27.5.1948
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
92. Muzenda, Tsitsi V.
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 28.10.1922
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
93. Muzonzini, Elisha
Generale di brigata (ex Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence), data di nascita 24.6.1957
Ex membro delle forze di sicurezza, ampiamente coinvolto in gravi violazioni della libertà di riunione pacifica.
94. Mzembi, Walter
Vice Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale, data di nascita 16.3.1964
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
95. Ncube, Abedinico
Vice Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex Vice Ministro degli esteri), data di nascita 13.10.1954
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
96. Ndlovu, Naison K.
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della produzione e del lavoro, data di nascita 22.10.1930
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
97. Ndlovu, Richard
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF) incaricato della logistica, data di nascita 26.6.1942
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
98. Ndlovu, Sikhanyiso
Ministro dell'informazione e della propaganda (ex Vice Ministro dell'istruzione superiore e terziaria), data di nascita 20.9.1949
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
99. Nguni, Sylvester
Ministro dello sviluppo economico (ex Vice Ministro dell'agricoltura), data di nascita 4.8.1955
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
100. Nhema, Francis
Ministro dell'ambiente e del turismo, data di nascita 7.4.1959
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
101. Nkomo, John Landa
Presidente del Parlamento (ex Ministro degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 22.8.1934
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.

102. Nyambuya, Michael Reuben
Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico (ex Tenente generale, Governatore della provincia di Manicaland), data di nascita 23.7.1955
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
103. Nyanhongo, Magadzire Hubert
Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
104. Nyathi, George
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della scienza e della tecnologia
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
105. Nyoni, Sithembiso Gile Glad
Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'occupazione, data di nascita 20.9.1949
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
106. Parirenyatwa, David Pagwese
Ministro della salute e dell'infanzia (ex Vice Ministro), data di nascita 2.8.1950
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
107. Patel, Khantibhal
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 28.10.1928
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
108. Pote, Selina M.
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle questioni di genere e della cultura
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
109. Sakabuya, Morris
Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
110. Sakupwanya, Stanley
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sanità e dell'infanzia
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
111. Samkange, Nelson Taper
Crispen
Governatore della provincia del Mashonaland occidentale
Compromesso con il governo e ampiamente coinvolto in gravi violazioni dei diritti dell'uomo.
112. Sandi or Sachi, E. (?)
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della condizione femminile
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
113. Savanhu, Tendai
Vice Segretario dello ZANU (PF), incaricato dei trasporti e della previdenza sociale, data di nascita 21.3.1968
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
114. Sekeramayi, Sydney
(alias Sidney) Tigere
Ministro della difesa, data di nascita 30.3.1944
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
115. Sekeramayi, Lovemore
Commissario elettorale
Compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione.

116. Shamu, Webster
Ministro aggiunto incaricato dell'attuazione delle politiche (ex Ministro aggiunto incaricato dell'attuazione delle politiche presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 6.6.1945
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
117. Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dell'informazione e della propaganda, data di nascita 29.9.1928
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
118. Shiri, Perence
Generale dell'aviazione, data di nascita 1.11.1955
Membro delle forze di sicurezza e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione.
119. Shumba, Isaiah Masvayamwando
Vice Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 3.1.1949
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
120. Sibanda, Jabulani
ex Presidente dell'Associazione nazionale dei veterani di guerra, data di nascita 31.12.1970
Compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione.
121. Sibanda, Misheck Julius Mpande
Capo di gabinetto (successore del n. 127 Utete Charles), data di nascita 3.5.1949
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
122. Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)
Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956
Membro delle forze di sicurezza e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione.
123. Sikosana, Absolom
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
124. Stamps, Timothy
Consigliere per la sanità presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 15.10.1936
Compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione.
125. Tawengwa, Solomon Chirume
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 15.6.1940
Membro del politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica.
126. Udenge, Samuel
Ministro aggiunto delle imprese pubbliche (ex Vice Ministro dello sviluppo economico)
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
127. Utete, Charles
Presidente della commissione presidenziale d'esame sulla riforma agraria (ex Capo di gabinetto), data di nascita 30.10.1938
Compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione.
128. Veterai, Edmore
Vice capo della polizia di grado superiore, responsabile del comando di Harare
Membro delle forze di sicurezza, ampiamente coinvolto in gravi violazioni della libertà di riunione pacifica.

-
- | | |
|--------------------------|--|
| 129. Zimonte, Paradzai | Direttore dell'amministrazione penitenziaria, data di nascita 4.3.1947
Membro delle forze di sicurezza e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione. |
| 130. Zhuwao, Patrick | Vice Ministro della scienza e della tecnologia (N.B. nipote di Mugabe)
Membro del governo, coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto. |
| 131. Zvinavashe, Vitalis | Politburo, Comitato per l'indigenizzazione e l'emancipazione, data di nascita 27.9.1943
Ex membro delle forze di sicurezza e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di repressione; membro del politburo. |
-